Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 117° — Numero 95

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Sabato, 10 aprile 1976 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 33.000 - Semestrale L. 17.400 - Trimestrale L. 9.200 - Un fascicolo L. 150 - Supplementi ordinari: L. 150 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)

Annuo L. 20.000 - Semestrale L. 12.000 - Trimestrale L. 6.500 - Un fascicolo L. 150 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/a — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 1/2640 Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). L'Agenzia di Milano e le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

REGIONI

Regione Abruzzo

Regione Lombardia

Regione Trentino-Alto Adige - Provincia di Trento

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTI ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 95 DEL 10 APRILE 1976:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 20: **Lidman, società per azioni, in Calcinato:** Obbligazioni sorteggiate il 26 febbraio 1976. — **C.I.S. - Credito industriale sardo, ente di diritto pubblico, in Cagliari:** Obbligazioni sorteggiate il 15 marzo 1976. — **C.I.S. - Credito industriale sardo, ente di diritto pubblico, in Cagliari:** Obbligazioni sorteggiate e non ancora presentate per il rimborso. — **Jemina & Battaglia, società finanziaria per azioni, in S. Michele Mondovì:** Estrazione di obbligazioni. — **Società italiana per il gas per azioni, in Torino:** Obbligazioni sorteggiate il 24 marzo 1976. — **Sacelit manufatti cemento, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 3 giugno 1974. — **Mediobanca - Banca di credito finanziario, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 30 marzo 1976. — **Immobiliare Elleci, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 25 marzo 1976. — **Immobiliare Procida 3, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 25 marzo 1976. — **Immobiliare Tis, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 25 marzo 1976 (Prestito di L. 50.000.000). — **Immobiliare Tis, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 25 marzo 1976 (Prestito di L. 100.000.000). — **Immobiliare Tis, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 25 marzo 1976 (Prestito di L. 24.000.000). — **Cementeria di Monselice, società per azioni, in Bergamo:** Estrazione di obbligazioni. — **ISVEIMER - Istituto per lo sviluppo economico dell'Italia meridionale, ente di diritto pubblico, in Napoli:** Obbligazioni « 8 % - 24ª emissione » sorteggiate il 23 febbraio 1976. — **ISVEIMER - Istituto per lo sviluppo economico dell'Italia meridionale, ente di diritto pubblico, in Napoli:** Obbligazioni « 8 % - 26ª emissione » sorteggiate il 23 febbraio 1976. — **ISVEIMER - Istituto per lo sviluppo economico dell'Italia meridionale, ente di diritto pubblico, in Napoli:** Obbligazioni « 5,50 % - 7ª emissione » sorteggiate il 10 febbraio 1976. — **ISVEIMER - Istituto per lo sviluppo economico dell'Italia meridionale, ente di diritto pubblico, in Napoli:** Obbligazioni « 5,50 % - 5ª emissione » sorteggiate il 10 febbraio 1976. — **Montedison, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 29 marzo 1976. — **Banca europea per gli investimenti, sede provvisoria Lussemburgo:** Obbligazioni sorteggiate il 1° aprile 1976. — **Istituto di credito fondiario della Liguria, ente morale, in Genova:** Cartelle fondiarie sorteggiate il 6 febbraio 1976. — **Cagi maglierie, società per azioni, in Milano:** Estrazione di obbligazioni. — **Roving-Plast, società per azioni, in Cassino:** Obbligazioni sorteggiate il 23 marzo 1976.

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 21: **Monte dei Paschi di Siena - Sezione opere pubbliche:** Obbligazioni sorteggiate nel mese di febbraio 1976. — **Monte dei Paschi di Siena - Sezione credito fondiario:** Obbligazioni sorteggiate nel mese di febbraio 1976.

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 febbraio 1976, n. **80**.

Riconoscimento della personalità giuridica della fondazione Giacomo Puccini, in Lucca.

N. 80. Decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1976, col quale, sulla proposta del Ministro per il turismo e lo spettacolo, viene riconosciuta la personalità giuridica ed approvato lo statuto della fondazione Giacomo Puccini, in Lucca.

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 aprile 1976
Atti di Governo, registro n. 4, foglio n. 66

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 febbraio 1976, n. **81**.

Autorizzazione all'Unione italiana dei ciechi, in Roma, ad acquistare un immobile.

N. 81. Decreto del Presidente della Repubblica 16 febbraio 1976, col quale, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, l'Unione italiana dei ciechi, in Roma, viene autorizzata ad acquistare, al prezzo di L. 10.168.000, un appartamento facente parte del fabbricato, non ancora accatastato perché di recente costruzione, sito in Alessandria, via Bergamo n. 2, al piano secondo, scala *B*, di mq 91 circa, di proprietà della S.p.a. « Laurenzia Bergamo » in Torino, da adibire a sede della locale sezione provinciale.

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 marzo 1976
Atti di Governo, registro n. 4, foglio n. 37

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 29 marzo 1976.

Sostituzione di un componente del collegio dei revisori dell'Ente nazionale per le tre Venezie.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 16 della legge 27 novembre 1939, n. 1780, concernente la trasformazione dell'Ente di rinascita agraria per le tre Venezie in Ente nazionale per le tre Venezie;

Visto il proprio decreto 16 giugno 1973, con il quale il dott. Nicola Forleo Casalini è stato nominato, quale rappresentante della Corte dei conti, componente del collegio dei revisori dell'Ente anzidetto per il triennio 1973-76;

Vista la lettera 9 febbraio 1976, n. 411/9, con la quale la Corte dei conti ha designato il consigliere prof. dott. Onorato Sepe, in sostituzione del dott. Nicola Forleo Casalini, presidente onorario della Corte dei conti;

Decreta:

Il consigliere della Corte dei conti prof. dott. Onorato Sepe è nominato, quale membro designato dalla Corte medesima, componente del collegio dei revisori dell'Ente nazionale per le tre Venezie per la rimanente durata del triennio in corso.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 marzo 1976

Il Presidente: MORO

(4161)

DECRETO MINISTERIALE 22 ottobre 1975.

Riconoscimento del carattere di eccezionalità delle avversità atmosferiche e delimitazione delle zone danneggiate nella regione Umbria.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 2 della legge 25 maggio 1970, n. 364, che prevede la dichiarazione dei caratteri di eccezionalità delle calamità naturali e delle avversità atmosferiche e la delimitazione delle zone ai fini della concessione delle provvidenze previste dalla stessa legge, a favore delle aziende agricole danneggiate;

Considerate le proposte della regione Umbria;

Decreta:

Art. 1.

E' riconosciuto il carattere di eccezionalità degli avversi eventi atmosferici indicati a fianco delle sotto indicate province nelle quali possono essere concesse, a favore delle aziende agrarie, le provvidenze creditizie previste dall'art. 7 della legge 25 maggio 1970, n. 364:

Perugia - grandinate del 17 agosto, 2 e 7 settembre 1975.

Terni - grandinate del 23 luglio, 17 agosto 1975.

Art. 2.

Si delimitano le zone territoriali in cui possono trovare applicazione, a favore delle aziende agrarie, anche le provvidenze contributive e contributive-creditizie per la ricostituzione dei capitali di conduzione non reintegrati, per effetto della perdita del prodotto, previste dall'art. 5 della legge 25 maggio 1970, n. 364:

Perugia - grandinata del 2 settembre 1975:

comune di Città di Castello per le località Val di Petrina, S. Secondo, Ronti, Badia Petroia, Schine, Morra, Muccignano, Toppo, Roccagnano, Volterrano, S. Lucia, Garavelle, San Savino, San Donnino, S. Martino D'Upò;

comune di Monte Santa Maria Tiberina per le località Marcignano, Trevine, Gioiello;

comune di Lisciano Niccone per le località Pian di Marte, Vallaccia.

Terni - grandinata del 23 luglio 1975:

comune di Orvieto per le località pod. Monicchiola, Poggio Montone, C. Buttafanga, La Casella, il Molino, Pianacci, Fontane delle Streghe, Ospedale, Pian di Morrano, C.S. Silvestro, La Palombara, C. Reniccio, Casella Vantaggio, S. Antonio, C. Le Grotte, pod. Vantaggio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 ottobre 1975

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
MARCORA

p. *Il Ministro per il tesoro*
FABBRI

(3945)

DECRETO MINISTERIALE 19 novembre 1975.

Riconoscimento del carattere di eccezionalità delle avversità atmosferiche e delimitazione delle zone danneggiate nella regione Puglia.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 2 della legge 25 maggio 1970, n. 364, che prevede la dichiarazione dei caratteri di eccezionalità delle calamità naturali e delle avversità atmosferiche e la delimitazione delle zone ai fini della concessione delle provvidenze previste dalla stessa legge, a favore delle aziende agricole danneggiate;

Considerate le proposte della regione Puglia;

Decreta:

Art. 1.

E' riconosciuto il carattere di eccezionalità degli avversi eventi atmosferici indicati a fianco delle sottoelencate province nelle quali possono trovare applicazione, a favore delle aziende agrarie, le provvidenze creditizie previste dall'art. 7 della legge 25 maggio 1970, n. 364:

Bari - grandinata del 12 luglio 1975; nubifragio con grandine del 29 agosto 1975.

Brindisi - grandinate dell'11 e 25 settembre 1975.

Lecce - nubifragio con grandine dell'11 e 25 settembre 1975.

Taranto - grandinata dell'11 settembre 1975.

Art. 2.

Si delimitano le zone territoriali in cui possono trovare applicazione a favore delle aziende agricole, anche le provvidenze contributive e contributivo-creditizie per la ricostituzione dei capitali di conduzione non reintegrati per effetto della perdita del prodotto, previste dall'art. 5 della citata legge 25 maggio 1970, n. 364:

Bari - grandinata del 12 luglio 1975; nubifragio con grandine del 29 agosto 1975:

comune di Gioia del Colle per i fogli di mappa numeri 41, 42, 57, 58, 63, 64, 65, 75, 76, 77, 81, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, tutti in parte;

comune di Capurso per i fogli di mappa numeri 8, 16, per intero e 4, 9, 14, 15, in parte;

comune di Mola di Bari per i fogli di mappa numeri 39, 43, 45, tutti in parte;

comune di Noicattaro per i fogli di mappa numeri 12, 13, 15, 38, 39, tutti per intero e 10, 11, 40, tutti in parte;

comune di Rutigliano per i fogli di mappa numeri 5, 6, 12, 14, 15, 21, tutti per intero e 10, 16, 17, 20, 22, tutti in parte;

comune di Triggiano per i fogli di mappa n. 22 per intero e 8, 9, 16, 17, 20, in parte.

Brindisi - grandinata dell'11 settembre 1975:

comune di Ostuni per i fogli di mappa numeri 156 e 157 p.;

comune di Ceglie Messapico per i fogli di mappa numeri 12, 13, 17, 21, 26, tutti per intero e 11, 18, 19, 25, tutti in parte.

Lecce - nubrifagio con grandine dell'11 settembre 1975:

comune di Matino per i fogli di mappa numeri 1, 2, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30;

comune di Casarano per i fogli di mappa numeri 17, 24, 25, 26, 27, 30, 31, 32, 33, 34;

comune di Melissano per i fogli di mappa numeri 1, 2, 4, 5, 7;

comune di Taviano per i fogli di mappa numeri 3, 4, 8, 9, 15;

comune di Lecce per i fogli di mappa numeri 30, 31, 41, 42, 43, 54.

Taranto - grandinata dell'11 settembre 1975:

comune di Martina Franca per i fogli di mappa numeri 96 (parte sud della strada Martina Franca-Ostuni), 97 (parte est), 112 (parte est), 113, 136, 137, 155 (parte est), 156, 157, 158, 159 (parte sud-ovest), 175, 176, 177, 178, 180 (parte nord), 203 (parte ovest).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 novembre 1975

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
MARCORA

p. *Il Ministro per il tesoro*
FABBRI

(3938)

DECRETO MINISTERIALE 26 novembre 1975.

Riconoscimento del carattere di eccezionalità delle avversità atmosferiche e delimitazione delle zone danneggiate nella regione Lazio.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 2 della legge 25 maggio 1970, n. 364, che prevede la dichiarazione dei caratteri di eccezionalità delle calamità naturali e delle avversità atmosferiche e la delimitazione delle zone ai fini della concessione delle provvidenze previste dalla stessa legge, a favore delle aziende agricole danneggiate;

Considerate le proposte della regione Lazio;

Decreta:

Art. 1.

E' riconosciuto il carattere di eccezionalità degli avversi eventi atmosferici indicati a fianco delle sottoelencate province nelle quali possono trovare applicazione, a favore delle aziende agrarie, le provvidenze creditizie previste dall'art. 7 della legge 25 maggio 1970, numero 364:

Frosinone - grandinata del 16 ottobre 1975;

Latina - grandinate del 6, 8, 24 agosto 1975;

Roma - grandinata del 19 giugno 1975.

Art. 2.

Si delimitano le zone territoriali in cui possono trovare applicazione, a favore delle aziende agrarie, anche le provvidenze contributive e contributivo-creditizie per

la ricostituzione dei capitali di conduzione non reintegrati per effetto della perdita del prodotto, previste dall'art. 5 della citata legge 25 maggio 1970, n. 364.

Frosinone - grandinata del 16 ottobre 1975:

comune di Vallecorsa per le località Macera, Morleta, I Casali, Case Nardoni, Spadata, Valle Amica, Gambarossa, Monnina, Valle Martina, Variale, Santoro, Villa Lauretti, Case Peronti, Vallevona, Piagge, Valle Ponzia, Monte Buono, Colle Vallecchia, Collicchi, La Torre, Porcidi, Pratiglio, Capolonga, Quallante, Rave Marchese, S. Simeone, Civitella, Montecrispo, Vignali, Ponte la Mola, Farna, S. Maria del Piano, Macchia Rotonda, Gagliofera, Serramaola.

Latina - grandinate del 6, 8, 24 agosto 1975:

comune di Cori per i fogli di mappa numeri 49, 56p, 57, 58, 65, 66, 67, 68p, 69p, 73;

comune di Fondi per i fogli di mappa numeri 1, 3, 4, 6, 13, 20, 25p;

comune di Monte S. Biagio per i fogli di mappa numeri 16, 17, 25, 30.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 novembre 1975

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
MARCORA

p. *Il Ministro per il tesoro*
FABBRI

(3935)

DECRETO MINISTERIALE 19 febbraio 1976.

Riconoscimento del carattere di eccezionalità delle avversità atmosferiche e delimitazione delle zone danneggiate nella provincia autonoma di Trento.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 2 della legge 25 maggio 1970, n. 364, che prevede la dichiarazione dei caratteri di eccezionalità delle calamità naturali e delle avversità atmosferiche e la delimitazione delle zone ai fini della concessione delle provvidenze previste dalla stessa legge, a favore delle aziende agricole danneggiate;

Considerate le proposte della provincia autonoma di Trento;

Decreta:

Art. 1.

E' riconosciuto il carattere di eccezionalità degli avversi eventi atmosferici indicati a fianco della sotto indicata provincia nella quale possono trovare applicazione, a favore delle aziende agricole, le provvidenze creditizie previste dall'art. 7 della legge 25 maggio 1970, n. 364, nonchè i compensi integrativi per le pomacee avviate alla distillazione, previsti dall'art. 13 della stessa legge n. 364:

Trento - grandinate del 28 giugno, 18 luglio, 18 agosto 1975.

Art. 2.

Si delimitano le zone territoriali in cui possono trovare applicazione, a favore delle aziende agricole anche le provvidenze contributive e contributivo-creditizie per la ricostituzione dei capitali di conduzione non reintegrati per effetto della perdita del prodotto, previste dall'art. 5 della citata legge 25 maggio 1970, n. 364:

Trento - grandinate del 28 giugno, 18 luglio, 18 agosto 1975:

comune di Spera per il territorio confinante con Strigno;

comune di Ospedaletto per il territorio del Conoide;

comune di Castelnuovo per le località Spagolle e Ceggio;

comune di Carzano per le località Voltoline e Sotto Telve;

comune di Tenna per le località Palù, Giandari, Campistorti;

comune di Caldonazzo per le località Varole e Parti;

comune di Pergine per le località Viarago e Zivignago;

comune di S. Orsola per la località di Mala;

comune di Trento per la fascia delle località Spini e Ghiaie limitrofa al comune di Lavis;

comune di Lavis per l'intero territorio frutticolo comunale con esclusione della parte sud della località Risare e per le località Carlovi, Costa, Garbi, Pergole Lunghe;

comune di Giovo per il territorio frutticolo delle frazioni di Palù, Serci, Ville, Nassi;

comune di Brez per l'intero territorio comunale con esclusione della frazione di Salobbi;

comune di Tuenno per l'intero territorio comunale con esclusione delle località Dampra, Torre, Predaia, Mosne, Ciarmè;

comune di Terres per le località Ranga, Credaz, Al Sant, Pianezza;

comune di Flavon per l'intero territorio comunale con esclusione della località Doss de Luc;

comune di Cunevo per le località Delle Latte, Greggi, Le Tor, Comune, La Santa;

comune di Campodenno per il territorio a monte del capoluogo, per la frazione Termon, per il territorio a monte dell'abitato di Segonzone, per la frazione di Quetta con esclusione della località Fassa, per il territorio a valle dell'abitato di Dercolo;

comune di Denno per le località Lanzana, Costa Cadlena, Albano;

comune di Vervò per il capoluogo e per la frazione di Priò limitatamente alle località Lin, Ciro, Drivo;

comune di Cles per le località Pratogrande, Predaia, Fossadi, Tallao, La Vill, Ces, Marven, Duna, Portolari, Lez, Zaden, S. Vito, Carala, Campomal, Ronch;

comune di Bondone per la frazione Baitoni;

comune di Stenico per il capoluogo e le frazioni di Premione, Seo, Sclemo;

comune di Lomaso per le frazioni Poia, Godenzo, Comano;

comune di Arco per le località Pratosiacano, Bruttagosto, Noreda, Rovero, Fontane, Maza, Fibbie, Cavallo, S. Giorgio, Cretaccio, Linfano, Grotta, S. Caterina;

comune di Dro per il territorio frutticolo del capoluogo e delle frazioni di Pietramatura, Maso Marocco, Centrale;

comune di Mori per il capoluogo e le frazioni di Valle S. Felice, Nomesino, Manzano, Pannone, Varano;

comune di Ronzo Chienis per la località Creino;

comune di Isera per le località Vignale, Peterla e la frazione di Lenzina;

comune di Rovereto per le località tra il Cimitero e la Croce della frazione di Borgosacco, per il territorio frutticolo delle località Val di Riva e Navicello, per le frazioni di Lizzana e Noriglio, per le località Lavini e Pinera della frazione di Marco;

comune di Pergine Valsugana per la frazione Castagnè S. Caterina;

comuni di Strigno, Scurelle, Ivano-Fracena, Villagnedo, Telve, Zambana, Nave S. Rocco, Mezzolombardo, S. Michele, Faedo, Mezzocorona, Roverè della Luna, Cembra, tutti per l'intero territorio frutticolo comunale;

comuni di Fornace, Cloz, Sporminore, Ton, Storo, Bleggio Superiore, Bleggio Inferiore, Riva, tutti per l'intero territorio comunale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 febbraio 1976

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
MARCORA

p. *Il Ministro per il tesoro*
FABBRI

(3927)

DECRETO MINISTERIALE 19 febbraio 1976.

Riconoscimento del carattere di eccezionalità delle avversità atmosferiche e delimitazione delle zone danneggiate nella regione Umbria.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 2 della legge 25 maggio 1970, n. 364, che prevede la dichiarazione dei caratteri di eccezionalità delle calamità naturali e delle avversità atmosferiche e la delimitazione delle zone ai fini della concessione delle provvidenze previste dalla stessa legge, a favore delle aziende agricole danneggiate;

Considerate le proposte della regione Umbria;

Decreta:

Art. 1.

E' riconosciuto il carattere di eccezionalità degli avversi eventi atmosferici indicati a fianco delle sotto elencate province nelle quali possono trovare applicazione, a favore delle aziende agricole, le provvidenze creditizie previste dall'art. 7 della legge 25 maggio 1970, n. 364:

Perugia - grandinate del 21, 22, 23, 25 maggio 24 giugno 1975.

Terni - nubifragio del 23 maggio 1975; grandinate del 21 maggio, 24 giugno 1975.

Art. 2.

Si delimitano le zone territoriali in cui possono trovare applicazione, a favore delle aziende agricole, anche le provvidenze contributive e contributivo-creditizie per la ricostituzione dei capitali di conduzione non reintegrati per effetto della perdita del prodotto, previste dall'art. 5 della citata legge 25 maggio 1970, n. 364:

Perugia - grandinata del 24 *giugno* 1975:

comune di Todi per le località Quadro e Canonica;

comune di Montecastello Vibio per la località Doglio.

Terni - grandinata del 24 giugno 1975:

comune di S. Venanzo per le località Poggio del Cerreto, pod. Cerretello, pod. Palombaro, pod. Cervella, pod. Greppo, Macinella, S. Gelsomina, pod. Boschetto, C. Sisto, pod. Piantoneto, pod. Faena, pod. C. Chiara, S. Venanzo, pod. Chiesa, pod. Pisciarello, Fornace, pod. Cerquabella, Palombaro, pod. Colonna, pod. Pantano, pod. Pian di Celle, pod. Selva, pod. Celle, C. Sodello, pod. Poverina, pod. Pian di Selva.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 febbraio 1976

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
MARCORA

p. *Il Ministro per il tesoro*
FABBRI

(3944)

DECRETO MINISTERIALE 19 febbraio 1976.

Riconoscimento del carattere di eccezionalità delle avversità atmosferiche e delimitazione delle zone danneggiate nella regione Marche.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 2 della legge 25 maggio 1970, n. 364, che prevede la dichiarazione dei caratteri di eccezionalità delle calamità naturali e delle avversità atmosferiche e la delimitazione delle zone ai fini della concessione delle provvidenze previste dalla stessa legge, a favore delle aziende agricole danneggiate;

Considerate le proposte della regione Marche;

Decreta:

Art. 1.

E' riconosciuto il carattere di eccezionalità degli avversi eventi atmosferici indicati a fianco delle sotto elencate province nelle quali possono trovare applicazione, a favore delle aziende agricole, le provvidenze creditizie previste dall'art. 7 della legge 25 maggio, 1970, n. 364:

Ancona - nubifragio con grandine del 12 agosto 1975.

Pesaro - nubrifagio con grandine del 12 settembre 1975.

Art. 2.

Si delimitano le zone territoriali in cui possono trovare applicazione, a favore delle aziende agricole, anche le provvidenze contributive e contributivo-creditizie per la ricostituzione dei capitali di conduzione non reintegrati per effetto della perdita del prodotto, di cui all'art. 5 della citata legge n. 364:

Ancona - nubifragio con grandine del 12 agosto 1975:

comune di Corinaldo per il territorio che va dal confine con il comune di Monterado alle contrade S. Bartolo, parte di Madonna del Piano, Valginage e parte di S. Apollonia;

comune di Monterado per la contrada S. Bartolo fino al confine con il comune di Castelcolonna;

comune di Castelcolonna per l'intero territorio comunale;

comune di Ripe per la contrada S. Giovanni, Vallisce, Borgo Rocchetta;

comune di Senigallia per il territorio che va dal confine con il comune di Castelcolonna alle contrade Donnella, S. Luigi, Villa Monti, Roncitelli, Scapezzano, Cannella, Vallone.

Pesaro - nubifragio con grandine del 12 settembre 1975.

comune di Monteporzio per l'intero territorio comunale comprese le isole amministrative site in comune di Monterado.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 febbraio 1976

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
MARCORA

p. *Il Ministro per il tesoro*
FABBRI

(3929)

DECRETO MINISTERIALE 19 febbraio 1976.

Riconoscimento del carattere di eccezionalità delle avversità atmosferiche e delimitazione delle zone danneggiate nella regione Toscana.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 2 della legge 25 maggio 1970, n. 364, che prevede la dichiarazione dei caratteri di eccezionalità delle calamità naturali e delle avversità atmosferiche e la delimitazione delle zone ai fini della concessione delle provvidenze previste dalla stessa legge, a favore delle aziende agricole danneggiate;

Considerate le proposte della regione Toscana;

Decreta:

Art. 1.

E' riconosciuto il carattere di eccezionalità degli avversi eventi atmosferici indicati a fianco delle sotto indicate province, nelle quali possono essere concesse, a favore delle aziende agricole, le provvidenze creditizie previste dall'art. 7 della legge 25 maggio 1970, n. 364:

Arezzo - grandinata del 21 maggio 1975.

Lucca - grandinate dell'11, 12 agosto 1975.

Art. 2.

Si delimitano le zone territoriali in cui possono trovare applicazione, a favore delle aziende agricole, anche le provvidenze contributive e contributivo-creditizie per la ricostituzione dei capitali di conduzione non reintegrati per effetto della perdita del prodotto, previste dall'art. 5 della citata legge 25 maggio 1970, n. 364:

Arezzo - grandinata del 21 maggio 1975:

comune di Bucine per le località S. Leonino, Tontenano, Montaltuzzo.

Lucca - grandinate dell'11, 12 agosto 1975:

comuni di Camaiore, Pietrasanta, Viareggio, per il territorio compreso da Villa Orlando a Torre del Lago, seguendo verso sud-ovest il confine della provincia fino all'altezza del viale dei Tigli, si prosegue per Viareggio sullo stesso viale e si imbocca l'Aurelia fino all'incrocio col fosso di Montrone. Da qui in linea retta si raggiunge la via Sarzanese all'incrocio col fosso Montrone. Si ritorna sulla Sarzanese verso sud-est fino alla provinciale Camaiore-Viareggio seguendo la stessa verso sud-ovest fino alle cateratte. Da qui, in linea retta prima, e seguendo in confini tra Viareggio e Massarosa poi, si ritorna sul lago di Massaciuccoli alla villa Orlando;

comune di Massarosa per il territorio compreso nel confine con la provinciale di Pisa sul lago di Massaciuccoli, risalendo lo stesso fino all'incrocio con la strada Filettole-Quiesa, si percorre la medesima verso nord fino al confine col comune di Viareggio. Da qui si raggiunge il lago seguendo detto confine.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 febbraio 1976

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
MARCORA

p. *Il Ministro per il tesoro*
FABBRI

(3928)

DECRETO MINISTERIALE 19 febbraio 1976.

Riconoscimento del carattere di eccezionalità delle avversità atmosferiche e delimitazione delle zone danneggiate nella regione Basilicata.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 2 della legge 25 maggio 1970, n. 364, che prevede la dichiarazione dei caratteri di eccezionalità delle calamità naturali e delle avversità atmosferiche e la delimitazione delle zone ai fini della concessione delle provvidenze previste dalla stessa legge, a favore delle aziende agricole danneggiate;

Considerate le proposte della regione Basilicata;

Decreta:

Art. 1.

E' riconosciuto il carattere di eccezionalità degli avversi eventi atmosferici indicati a fianco della provincia di Matera, nella quale possono essere concesse, a favore delle aziende agrarie le provvidenze creditizie previste dall'art. 7 della legge 25 maggio 1970, numero 364:

Matera - grandinate del 22, 25 maggio, 12 luglio 1975.

Art. 2.

Si delimitano le zone territoriali in cui possono trovare applicazione, a favore delle aziende agricole, anche le provvidenze contributive e contributivo-creditizie per la ricostituzione dei capitali di conduzione non reintegrati per effetto della perdita del prodotto, previste dall'art. 5 della citata legge 25 maggio 1970, n. 364:

Matera - grandinate del 22, 25 maggio, 12 luglio 1975:

comune di Tricarico per le località Canal Dente, Acquafrisciana;

comune di Calciano per la località Pianelle;

comune di Matera per le località Rifeccia, Annunziata, Castiglione di Picciano;

comune di Grottole per le località Matina Soprane, Pietra Nepita, Fontana di Lupo, Panaiero, Purgatorio;

comune di Pisticci per le località Tinchi, Caporotondo, Castelluccio, Terranova, S. Pietro, Fondo Messere, S. Gaetano, Cannile, Calcarole, Coppo, Santogianni, Policeto, Paolone, S. Leonardo, Accio Soprano, Rullo, S. Francesco, Mesola, Cirolla, S. Angelo, Omero, Serricchio, Ficagnole, Pantano, Fondo Cardone, Fontana la Pietra, Cammarelle, La Manca;

comune di Montalbano Ionico per le località Canace, Terranova, Calvario, Cupolicchio, S. Maria, Ciglio, Capitolo, Braico, Carleo, Bradia, Sciannimiglio, Nocito, Madonna del Poleggio, Miglio Federici, Masseria Viggiani, Masseria Miglio, Izzo, Masseria Sardella, Manca D'Ucio, Summulco, Masseria Silletti, Masseria Palazzi, Cozzo del Fico, Masseria Bonelli, S. Elia, Masseria Cerulli.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 febbraio 1976

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
MARCORA

p. *Il Ministro per il tesoro*
FABBRI

(3930)

DECRETO MINISTERIALE 8 marzo 1976.

Sostituzione del presidente e di un membro effettivo del comitato di vigilanza sulla gestione di liquidazione dell'Istituto nazionale addestramento professionale lavoratori industria, dell'Ente nazionale addestramento lavoratori commercio e dell'Istituto nazionale istruzione addestramento settore artigiani.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto interministeriale 8 giugno 1972, con il quale è stato nominato un commissario per la liquidazione dell'Istituto nazionale addestramento professionale lavoratori industria (I.N.A.P.L.I.), dell'Ente nazionale addestramento lavoratori commercio (E.N.A.L.C.) e dell'Istituto nazionale istruzione addestramento settore artigiani (I.N.I.A.S.A.);

Visto il decreto interministeriale 21 settembre 1972, con il quale è stato costituito un comitato di vigilanza sulla gestione di liquidazione dell'I.N.A.P.L.I., E.N.A.L.C., I.N.I.A.S.A.;

Considerato che il dott. Francesco Crupi, presidente del precitato comitato di vigilanza ed il dott. Raimondo Raspa, componente del medesimo, entrambi in rappresentanza del Ministero del tesoro, sono stati collocati a riposo;

Ritenuta la necessità di integrare la composizione del predetto comitato di vigilanza;

Decreta:

Articolo unico

Il dott. Aldo Michelli è nominato presidente, in rappresentanza del Ministero del tesoro, del comitato di vigilanza, indicato nelle premesse, in sostituzione del dott. Francesco Crupi, collocato a riposo.

Il dott. Guido Cavaliere è nominato membro effettivo, in rappresentanza del Ministero del tesoro, del comitato di vigilanza prima citato, in sostituzione del dott. Raimondo Raspa, collocato a riposo.

Roma, addì 8 marzo 1976

Il Ministro
per il lavoro e la previdenza sociale
TOROS

p. *Il Ministro per il tesoro*
FABBRI

(3853)

DECRETO MINISTERIALE 20 marzo 1976.

Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sebastiano Bocciardo & C., in Genova, stabilimento di Castellamonte.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Visto il decreto interministeriale 17 dicembre 1975, di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Sebastiano Bocciardo & C., con sede in Genova, stabilimento di Castellamonte (Torino), con effetto dal 23 settembre 1974;

Rilevata la permanenza della causa di intervento;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Torino;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sebastiano Bocciardo & C., con sede in Genova, stabilimento di Castellamonte (Torino), è prolungata a nove mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 marzo 1976

Il Ministro: TOROS

(4165)

DECRETO MINISTERIALE 26 marzo 1976.

Ricostituzione della commissione provinciale per il collocamento di Salerno.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 25 della legge 29 aprile 1949, n. 264, che prevede la istituzione delle commissioni provinciali per il collocamento e stabilisce in due anni la durata in carica dei membri componenti le commissioni stesse;

Visto il decreto ministeriale 10 aprile 1968, registrato alla Corte dei conti, addì 27 maggio 1968, registro n. 6, foglio n. 179;

Viste le designazioni fatte dalle associazioni interessate su richiesta del competente ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione;

Decreta:

E' ricostituita, nella provincia di Salerno, presso l'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, la commissione provinciale per il collocamento composta dai signori:

Presidente:

Piscopo dott. Antonio, direttore dell'ufficio del lavoro.

Membri:

Famularo ing. Romeo, rappresentante del genio civile;

Gentili Giorgio, rappresentante della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

Venturo dott. Michele, rappresentante dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura;

Cutolo Guido, Ragosta Matteo, Scannapiecoro Mario, De Luca Francesco, Benini Vittorio, Lucchini Giuseppe e Sforza Francesco, rappresentanti dei lavoratori;

Priore dott. Luigi, Turino Costantino, Santaniello Antonio, Brancaccio Vincenzo, rappresentanti dei datori di lavoro;

Pergola dott. Giuseppe, rappresentante dei coltivatori diretti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 marzo 1976

Il Ministro: TOROS

(4104)

DECRETO MINISTERIALE 26 marzo 1976.

Sostituzione di un membro effettivo e di due membri supplenti della commissione regionale per la manodopera agricola della Calabria.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito, con modificazioni, nella legge 11 marzo 1970, n. 83, che prevede la istituzione delle commissioni regionali per la manodopera agricola;

Visto il decreto ministeriale 17 febbraio 1976, con il quale si è provveduto alla ricostituzione della commissione regionale per la manodopera agricola della Calabria;

Vista la nota del 19 febbraio 1976 della Federazione italiana salariati braccianti agricoli e maestranze specializzate, con la quale si chiede la sostituzione, in seno alla citata commissione, di alcuni rappresentanti, rispettivamente, signori: Afelici Giovanni, effettivo con D'Errigo Giuseppe, effettivo; Cambareri Santo, D'Errigo Giuseppe, supplenti, con Talia Francesco e Condemi Antonino, supplenti;

Decreta:

I signori D'Errigo Giuseppe, Talia Francesco e Condemi Antonino sono nominati: il primo membro effettivo e il secondo e terzo membri supplenti in seno alla commissione regionale per la manodopera agricola della Calabria, quali rappresentanti della FISBA-CISL in sostituzione, rispettivamente, dei signori Afelici Giovanni, Cambareri Santo e D'Errigo Giuseppe.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 marzo 1976

Il Ministro: TOROS

(4102)

DECRETO MINISTERIALE 6 aprile 1976.

Rettifica del decreto ministeriale 9 gennaio 1976, relativo alla nomina dei revisori ufficiali dei conti per la prima sessione ordinaria del 1974.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto l'art. 11 del regio decreto-legge 24 luglio 1936, n. 1548, convertito, con modificazioni, nella legge 3 aprile 1937, n. 517;

Visto il decreto ministeriale 9 gennaio 1976, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 14 del 17 stesso mese, con il quale si è provveduto alla nomina dei revisori ufficiali dei conti sulla base delle proposte rassegnate, per la prima sessione ordinaria del 1974, dalla commissione centrale istituita a norma dello stesso art. 11, nominata con decreto ministeriale 18 luglio 1970, modificata con decreti ministeriali 8 maggio 1972 e 6 febbraio 1974;

Ritenuto che nell'elenco allegato al predetto decreto ministeriale 9 gennaio 1976 non è compreso il nominativo del dott. Sebastiano Scuderi, perchè l'istanza del medesimo ritualmente presentata non fu ritenuta accoglibile per effetto del parere negativo espresso dalla commissione centrale;

Considerato che detto parere era esclusivamente fondato sulle iscrizioni esistenti in un certificato del casellario giudiziale rilasciato al nome dello Scuderi e risultato, successivamente, relative ad un omonimo del candidato stesso;

Visto il nuovo parere manifestato dalla menzionata commissione centrale che, a seguito del riesame degli atti, si è espressa favorevolmente, nella seduta del 30 marzo 1976, in ordine alla iscrizione del dott. Scuderi nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti;

Decreta:

A parziale rettifica del decreto ministeriale 9 gennaio 1976, il dott. Sebastiano Scuderi, nato a Trapani il 13 novembre 1945 ed ivi residente, iscritto nell'albo dei dottori commercialisti, è nominato revisore ufficiale dei conti.

Roma, addì 6 aprile 1976

Il Ministro: BONIFACIO

(4240)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di terreni nei comuni di Vezzano Ligure e S. Stefano Magra

Con decreto 11 novembre 1975, n. 919/*a*, del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per le finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di terreni segnati nel catasto del comune di Vezzano Ligure (La Spezia) al foglio n. 19, mappali 34 (mq 260); 91 (mq 2900); 92 (mq 230); foglio n. 20, mappali 25 (mq 4108); 51 (mq 1660); 52 (mq 1250); 134 (mq 60); 1 (mq 100) e nel catasto del comune di S. Stefano Magra (La Spezia) al foglio n. 17, mappale 244 1/2 (mq 4200) e complessivamente di mq 14.768 ed indicati negli estratti di mappa rilasciati in data 12 gennaio 1971 e 30 marzo 1971 in scala 1:2000 dall'ufficio tecnico erariale di La Spezia; estratti di mappa che fanno parte integrante del decreto stesso.

(4052)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica 29 novembre 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 6 febbraio 1976, registro n. 2 Agricoltura, foglio n. 260, è stato respinto il ricorso straordinario al Capo dello Stato proposto, in data 23 giugno 1973, dal sig. Vinci Giulio Cesare, coadiutore principale nel ruolo ad esaurimento per i servizi dell'alimentazione della carriera esecutiva, inteso ad ottenere la rettifica del decreto ministeriale 11 dicembre 1972, n. 9054, registrato alla Corte dei conti, addì 14 maggio 1973, registro n. 15 Agricoltura, foglio n. 120, relativo alla determinazione del trattamento economico spettantegli in applicazione delle disposizioni contenute negli articoli 1, 2 e 12, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079, nonchè nell'art. 26 della legge 28 ottobre 1970, n. 775 e nell'art. 1 della legge 24 maggio 1970, n. 336.

(3948)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 67

Corso dei cambi del 7 aprile 1976 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA .	865,50	865,50	865 —	865,50	865,25	865,40	865,25	865,50	865,50	865,50
Dollaro canadese .	882,40	882,40	875 —	882,40	882 —	882,30	882,25	882,40	882,40	882,40
Franco svizzero .	340,82	340,82	340,50	340,82	340,50	340,80	340,66	340,82	340,82	340,80
Corona danese .	143,35	143,35	143,50	143,35	143,10	143,30	143,25	143,35	143,35	143,35
Corona norvegese .	157,44	157,44	157,50	157,44	157,25	157,40	157,40	157,44	157,44	157,45
Corona svedese .	196,20	196,20	196 —	196,20	196 —	196,10	196 —	196,20	196,20	196,20
Fiorino olandese	322,06	322,06	323 —	322,06	322 —	322,05	322 —	322,06	322,06	322,05
Franco belga .	22,18	22,18	22,15	22,18	22,17	22,15	22,2050	22,18	22,18	22,20
Franco francese	185,55	185,55	185,75	185,55	185,35	185,50	186,05	185,55	185,55	185,55
Lira sterlina .	1617,70	1617,70	1618 —	1617,70	1617,15	1617,65	1620 —	1617,70	1617,70	1617,70
Marco germanico .	340,82	340,82	340,50	340,82	340,50	340,80	340,80	340,82	340,82	340,80
Scellino austriaco .	47,49	47,49	47,50	47,49	47,45	47,48	47,51	47,49	47,49	47,50
Escudo portoghese	29,40	29,40	29,35	29,40	29,40	29,40	29,4275	29,40	29,40	29,40
Peseta spagnola .	12,90	12,90	12,90	12,90	12,875	12,90	12,8825	12,90	12,90	12,90
Yen giapponese .	2,8995	2,8995	2,91	2,8995	2,896	2,89	2,91	2,8995	2,8995	2,90

Media dei titoli del 7 aprile 1976

Rendita 5 % 1935 .		96,550
Redimibile 3,50 % 1934 .		99,775
» 3,50 % (Ricostruzione)		84,275
» 5 % (Ricostruzione)		96,175
» 5 % (Riforma fondiaria) .		91,425
» 5 % (Città di Trieste) .		90,725
» 5 % (Beni esteri) .		90,275
» 5,50 % (Edilizia scolastica)	1967-82	83,525
» 5,50 % » »	1968-83	80,975
» 5,50 % » »	1969-84	82,025
» 6 % » »	1970-85	83,450
» 6 % » »	1971-86	82,350
» 6 % » »	1972-87	83,100
» 9 % » »	1975	97,175

Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976 . . .	100,35
» » » 5,50 % 1976 .	100,75
» » » 5 % 1977 .	99,90
» » » 5,50 % 1977 . .	100,50
» » » 5,50 % 1978 .	99,90
» » » 5,50 % 1979 .	99,90
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1977) .	95,375
» 5 % (» 1° aprile 1978)	88,975
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979) .	88,825
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980) .	85,325
» 5,50 % (» 1° aprile 1982)	82,500
» poliennali 7 % 1978 .	92,525
» » 9 % 1979 (1ª emissione)	93,325
» » 9 % 1979 (2ª emissione)	92,750

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 7 aprile 1976

Dollaro USA	865,375
Dollaro canadese .	882,325
Franco svizzero	340,74
Corona danese .	143,30
Corona norvegese .	157,42
Corona svedese .	196,20
Fiorino olandese	322,03
Franco belga .	22,192
Franco francese	185,80
Lira sterlina .	1618,85
Marco germanico .	340,81
Scellino austriaco .	47,50
Escudo portoghese .	29,414
Peseta spagnola	12,891
Yen giapponese	2,905

MINISTERO DEL TESORO

Terza estrazione per l'ammortamento degli speciali certificati di credito 5,50 % - 1972/1983, di cui al decreto-legge 30 agosto 1968, n. 918, convertito, con modificazioni, nella legge 25 ottobre 1968, n. 1089, alla legge 4 agosto 1971, n. 589 ed al decreto ministeriale 15 settembre 1972.

Si rende noto che il giorno 8 maggio 1976, alle ore 10, in Roma, presso la Direzione generale del debito pubblico, via Goito n. 1, in una sala aperta al pubblico, avranno luogo, ai fini dell'ammortamento, le operazioni di ricognizione e imbussolamento delle centoquarantadue serie non ancora ammortizzate, degli speciali certificati di credito 5,50 % - 1972/1983, emessi per sgravio di oneri sociali nel Mezzogiorno, in base al decreto-legge 30 agosto 1968, n. 918, convertito, con modificazione, nella legge 25 ottobre 1968, n. 1089, alla legge 4 agosto 1971, n. 589 ed al decreto ministeriale 15 settembre 1972

Successivamente il giorno 10, nella medesima sala ed alla stessa ora, sarà provveduto alla terza estrazione di diciotto serie.

Il capitale dei certificati appartenenti alle serie che risulteranno estratte sarà rimborsato a partire dal 1° luglio 1976

I numeri delle serie estratte saranno pubblicati in supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(4114)

MINISTERO DELLA DIFESA

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di immobili in comune di Massello

Con decreto interministeriale 6 marzo 1976, n. 666, è stato disposto il passagio dal demanio pubblico militare (Esercito) al patrimonio dello Stato di due ricoveri militari siti in comune di Massello (Torino) e distinti nel catasto di tale comune al foglio di mappa 1 rispettivamente con i mappali 30 e 31 della superficie di mq 1057 e mq 72.

(3950)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Revoca dell'autorizzazione del presidio sanitario denominato Temik 10 G ornamentali dell'impresa Verchim-Asterias.

Con decreto ministeriale 23 marzo 1976 è stata revocata l'autorizzazione provvisoria concernente il presidio sanitario denominato Temik 10 G ornamentali concessa all'impresa Verchim-Asterias con i decreti ministeriali 28 luglio 1970 e 28 dicembre 1970.

(3873)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 31 gennaio 1976, registro n. 8 Istruzione, foglio n. 29, è stato accolto, su conforme parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza della sezione prima del 21 marzo 1975, n. 2267/72, il ricorso straordinario proposto dalla prof.ssa Urbano Marciani Magno Teresa, incaricata non abilitata di scienze naturali, chimica e geografia, avverso la comunicazione del provveditore agli studi di Chieti 23 dicembre 1971, n. 13843, relativa all'accoglimento, da parte della commissione operante presso quel provveditorato ex articolo 11 della legge 13 giugno 1969, n. 282, del ricorso presentato dalla prof.ssa Palmieri Liberi Vittoria contro la mancata assegnazione dell'intero orario disponibile per l'insegnamento delle menzionate materie presso l'istituto tecnico industriale di Lanciano.

(3949)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione all'associazione « La San Vincenzo » in Milano, ad accettare un legato

Con decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 3 marzo 1976, registro n. 5 Interno, foglio n. 311, l'associazione « La San Vincenzo », in Milano, è stata autorizzata, su proposta del Ministro per l'interno, ad accettare il legato disposto in suo favore dalla sig.ra Dolci Laura o Laurina.

(3994)

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Variante al piano di zona del comune di Collecchio

Con deliberazione della giunta regionale 17 febbraio 1976, n. 386 (resa esecutiva dalla commissione di controllo sull'amministrazione della regione Emilia-Romagna, con atto protocollo n. 852/795 nella seduta del 9 marzo 1976) è stata approvata la variante al piano per l'edilizia economica e popolare del comune di Collecchio (Parma), adottata con deliberazione del consiglio comunale 17 febbraio 1975, n. 10.

Copia di tale delibera e degli atti tecnici alla medesima allegati, muniti del visto di conformità all'originale, saranno depositati negli uffici comunali a libera visione del pubblico a termini dell'art. 8 della legge 18 aprile 1962, n. 167

(3876)

REGIONE LAZIO

Variante al piano regolatore generale del comune di Roma

Con deliberazione della giunta regionale 10 febbraio 1976, n. 431, vistato dalla commissione di controllo nella seduta del 24 febbraio 1976, con verbale n. 228/160, è stata approvata, ai sensi della legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modifiche ed integrazioni, la variante al piano regolatore generale del comune di Roma relativa alla destinazione a verde pubblico del complesso di « Villa Blanc ».

Copia di tale delibera sarà depositata, a libera visione del pubblico, nella segreteria del predetto comune, a norma dell'art. 10, terz'ultimo comma, della citata legge 17 agosto 1942, n. 1150.

(4063)

REGIONE LIGURIA

Variante al piano regolatore generale del comune di Ospedaletti

Con decreto del presidente della giunta regionale 9 febbraio 1976, n. 283, è stata approvata la variante integrale del piano regolatore generale del comune di Ospedaletti (Imperia), adottata con deliberazione consiliare 25 novembre 1973, n. 152.

Copia del suddetto decreto e relativi allegati sarà depositata presso la segreteria del comune a libera visione del pubblico a norma dell'art. 10, sesto comma, della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni.

(3874)

Approvazione del piano di zona del comune di Portovenere

Con decreto del presidente della giunta regionale 30 gennaio 1976, n. 236, è stato approvato il piano delle aree da destinare all'edilizia economica e popolare del comune di Portovenere (La Spezia).

Copia del suddetto decreto e degli atti allegati sarà depositata nella segreteria del comune a libera visione del pubblico.

Dell'eseguito deposito verrà data notizia ai proprietari interessati nella forma delle citazioni ai sensi dell'art. 8 della legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni

(3875)

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE

Concorsi a posti di personale scientifico e tecnico a contratto

Si comunica che nel Bollettino ufficiale del Consiglio nazionale delle ricerche, parte II (personale-concorsi), n. 6, in data 23 marzo 1976, sono stati pubblicati i seguenti bandi di concorso:

Concorso, per titoli, ad un posto di direttore di ricerca del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato all'istituto internazionale di vulcanologia, Catania.

Concorso, per titoli, a due posti di direttore di ricerca del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnati al laboratorio per le macchine utensili, Cinisello Balsamo (Milano).

Concorso, per titoli, ad un posto di direttore di ricerca del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato al centro di ricerche tecnologiche per la ceramica, Faenza.

Concorso, per titoli, ad un posto di direttore di ricerca del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato al centro di studio per la propagazione delle specie legnose, Firenze.

Concorso, per titoli e per esame colloquio, ad un posto di aspirante ricercatore del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato all'istituto per la documentazione giuridica, Firenze.

Concorso, per titoli e per esame colloquio, ad un posto di aspirante ricercatore del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato all'istituto per la documentazione giuridica, Firenze.

Concorso, per titoli e per esame colloquio, ad un posto di aspirante ricercatore del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato all'istituto per la documentazione giuridica, Firenze.

Concorso, per titoli e per esame colloquio, ad un posto di allievo aiutante di laboratorio del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato all'istituto per la documentazione giuridica, Firenze.

Concorso, per titoli, a due posti di direttore di ricerca del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnati al laboratorio di elettronica quantistica, Firenze.

Concorso, per titoli, ad un posto di direttore di ricerca del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato al centro di studi per le sostanze organiche naturali, Milano.

Concorso, per titoli e per esame colloquio, ad un posto di allievo aiutante di laboratorio del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato al laboratorio di fisica del plasma ed elettronica quantistica, Milano.

Concorso, per titoli e per esame colloquio, ad un posto di tecnico di laboratorio del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato al laboratorio di fisica del plasma ed elettronica quantistica, Milano.

Concorso, per titoli e per esame colloquio, a due posti di allievo tecnico di laboratorio del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnati al centro di studio per la teoria dei sistemi, Milano.

Concorso, per titoli e per esame colloquio, ad un posto di allievo aiutante di laboratorio del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato al laboratorio di chimica nucleare, Montelibretti (Roma).

Concorso, per titoli, ad un posto di direttore di ricerca del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato al laboratorio di strutturistica chimica «G. Giacomello», Montelibretti (Roma).

Concorso, per titoli, ad un posto di direttore di ricerca del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato al laboratorio per la lavorazione dei metalli, Orbassano (Torino).

Concorso, per titoli e per esame colloquio, ad un posto di allievo aiutante di laboratorio del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato al centro di studio per l'istochimica, Pavia.

Concorso, per titoli e per esame colloquio, ad un posto di aspirante ricercatore del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato al centro di studi per la propagazione dell'olivo, Perugia.

Concorso, per titoli e per esame colloquio, ad un posto di allievo aiutante di laboratorio del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato al laboratorio di geocronologia e geochimica isotopica, Pisa.

Concorso, per titoli e per esame colloquio, ad un posto di tecnico di laboratorio del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato all'istituto internazionale per le ricerche geotermiche, Pisa.

Concorso, per titoli e per esame colloquio, ad un posto di aiutante di laboratorio del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato all'istituto internazionale per le ricerche geotermiche, Pisa.

Concorso, per titoli e per esame colloquio, ad un posto di tecnico di laboratorio del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato al laboratorio di elettronica dello stato solido, Roma.

Concorso, per titoli e per esame colloquio, ad un posto di tecnico di laboratorio del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato al laboratorio di elettronica dello stato solido, Roma.

Si comunica che i termini di presentazione delle domande scadranno il giorno 7 maggio 1976 ad eccezione del bando relativo al direttore di ricerca per il laboratorio di strutturistica chimica, Montelibretti (Roma), i cui termini scadranno il 22 aprile 1976.

Per qualsiasi altra informazione, gli interessati possono rivolgersi al Consiglio nazionale delle ricerche, servizio del personale e degli incarichi di ricerca, ufficio selezione del personale, piazzale delle Scienze, 7 - 00100 Roma.

(4096)

MINISTERO DELLA DIFESA

Concorso a diciotto posti di tenente in servizio permanente effettivo del Corpo di commissariato aeronautico, ruolo commissariato.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il regio decreto 28 settembre 1934, n. 1587, concernente i requisiti per l'ammissione ai concorsi ad impieghi nelle amministrazioni dello Stato;

Viste le norme sul reclutamento ed avanzamento degli ufficiali dell'Aeronautica militare approvate con regio decreto 28 gennaio 1935, n. 314, e le successive aggiunte e modificazioni;

Visto il regio decreto 22 febbraio 1937, n. 220, e successive modificazioni, concernente l'ordinamento dell'Aeronautica militare;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368, concernente le norme per la presentazione dei documenti nei concorsi per le carriere statali;

Vista la legge 16 agosto 1962, n. 1303, concernente il riordinamento del Corpo di commissariato;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15, concernente nuove norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione ed autenticazione di firme;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, concernente il riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Vista la legge 22 ottobre 1973, n. 678, concernente modifiche alle norme sul reclutamento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1973, concernente i titoli di studio validi per l'ammissione ai corsi dell'Accademia aeronautica ed ai concorsi per la nomina ad ufficiale in servizio permanente effettivo nei ruoli dell'Aeronautica militare;

Visto il decreto ministeriale 24 dicembre 1973, concernente i titoli di studio validi per l'ammissione ai concorsi per il reclutamento degli ufficiali in servizio permanente effettivo del Corpo di commissariato aeronautico, ruolo commissariato, registrato alla Corte dei conti, addì 17 aprile 1974, registro n. 8 Difesa, foglio n. 80;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per esami e per titoli, a diciotto posti di tenente in servizio permanente effettivo del Corpo di commissariato aeronautico, ruolo commissariato.

Art. 2.

Gli ufficiali del Corpo di commissariato aeronautico, ruolo commissariato, possono percorrere la carriera sino al grado di tenente generale. Gli stipendi e le indennità sono quelli previsti dalle disposizioni vigenti in materia, nella misura ed alle condizioni da queste stabilite.

Art. 3.

Possono essere ammessi al concorso in seguito a domanda i cittadini italiani con i requisiti e sotto l'osservanza delle condizioni che seguono:

1) abbiano conseguito in un istituto della Repubblica la laurea in giurisprudenza, in economia aziendale, in economia e commercio, in scienze politiche, in scienze coloniali, in scienze statistiche e demografiche, in scienze statistiche ed attuariali, in scienze statistiche ed economiche, in scienze economiche e marittime conseguita presso la sezione armamento navale dell'Istituto superiore navale di Napoli, in scienze economiche, in scienze economiche e bancarie;

2) non abbiano oltrepassato il 30° anno di età alla data del presente decreto.

Detto limite è aumentabile:

a) di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

Le maggiorazioni di cui sopra sono cumulabili fra loro purchè complessivamente il candidato non superi il 40° anno di età alla data del presente decreto;

3) abbiano sempre tenuto buona condotta civile e morale ed appartengano a famiglia di incensurabile moralità;

4) siano in possesso della idoneità psicofisica richiesta per il servizio quale ufficiale in servizio permanente effettivo del Corpo di commissariato, ruolo commissariato, comprendente anche l'idoneità al volo.

I candidati verranno sottoposti, a cura del Ministero della difesa - Direzione generale personale militare per l'Aeronautica, a visita medica, per l'accertamento dei requisiti psicofisici, graduati nelle tre categorie: 1ª ottimo; 2ª buono; 3ª sufficiente.

Contro l'esito di tale visita non è ammesso appello.

I candidati dovranno presentarsi alla visita medica muniti di documento di identità personale.

Art. 4.

La domanda di ammissione, sottoscritta dal concorrente, dovrà essere redatta in carta da bollo ed essere trasmessa al Ministero della difesa - Direzione generale personale militare per l'Aeronautica - 2ª Divisione reclutamento e concorsi - 1ª Sezione - 00100 Roma, non oltre il 30° giorno dopo quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il candidato dovrà dichiarare nella domanda:

nome e cognome;

la data ed il luogo di nascita;

il possesso della cittadinanza italiana;

il comune ove è iscritto nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

le eventuali condanne penali riportate;

il titolo di studio, specificando il voto riportato nell'esame di laurea;

la posizione nei riguardi del servizio militare;

il recapito presso il quale desidera ricevere le comunicazioni relative al concorso.

Il candidato dovrà altresì dichiarare nella domanda la lingua o le lingue estere nelle quali desideri sostenere l'esame o gli esami facoltativi (non più di due lingue, scelte fra quelle indicate al successivo art. 6).

Nel caso che il candidato abbia diritto agli aumenti dei limiti di età previsti per i coniugati, con o senza prole, e per i vedovi con prole, dovrà farne menzione nella domanda di ammissione al concorso specificando il numero dei figli viventi.

Nella domanda il candidato dovrà, inoltre, indicare il suo preciso recapito, comprendente anche il numero di codice di avviamento postale e l'indirizzo della famiglia. Al riguardo si precisa che il candidato ha l'obbligo di notificare le successive eventuali variazioni mediante lettera raccomandata al Ministero della difesa - Direzione generale personale militare per l'Aeronautica - 2ª Divisione reclutamento e concorsi - 1ª Sezione - 00100 Roma.

Si intenderanno irrevocabilmente esclusi dal concorso quei candidati la cui presentazione a visita medica od alle prove di esame non fosse avvenuta nelle date prescritte per il mancato arrivo, in tempo utile per le chiamate, della comunicazione di cambio di domicilio.

La firma in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio e, per i militari in servizio, il visto del comandante di Corpo.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile, anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Non saranno prese in considerazione quelle domande che saranno inviate dopo il termine sopraindicato.

Per quelle domande che risultassero formalmente irregolari, il Ministero si riserva, a suo giudizio discrezionale e caso per caso, la facoltà di accoglierne la successiva regolarizzazione anche oltre il termine stabilito.

I militari in servizio, stante il termine perentorio dell'invio delle domande al Ministero, dovranno trasmetterle direttamente al Ministero stesso, ma incombe loro l'obbligo di informare l'autorità dalla quale essi dipendono che, eventualmente, farà conoscere al Ministero se abbia osservazioni da muovere in proposito.

Art. 5.

La commissione di esame sarà nominata con successivo decreto.

Art. 6.

Le prove scritte d'esame avranno luogo in Roma, presso il palazzo degli esami, in via Girolamo Induno n. 4 alle ore 8 dei sottonotati giorni:

18 *giugno* 1976: *diritto costituzionale ed amministrativo;*

19 *giugno* 1976: *diritto civile e commerciale.*

I candidati, ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso, sono tenuti a presentarsi senza attendere ulteriori comunicazioni, per sostenere le prove scritte nella sede e nei giorni sopraindicati, muniti di documento di identità personale.

Gli esami consisteranno in due prove scritte obbligatorie, in sette prove orali obbligatorie ed in una o due prove orali facoltative di lingue estere, nelle seguenti materie, secondo l'annessa tabella ed i relativi programmi:

diritto costituzionale ed amministrativo;
diritto civile e commerciale;
economia politica e scienza delle finanze;
diritto e legislazione aeronautica;
amministrazione e contabilità generale dello Stato;
statistica;
geografia economica;
lingue estere: inglese, francese, tedesco e spagnolo.

La commissione esaminatrice presiederà allo volgimento degli esami; immediatamente prima dell'inizio di ciascuna prova scritta formulerà tre temi sulla materia di esame. A cura di un candidato verrà estratto a sorte uno dei temi suddetti che costituirà oggetto della prova.

I temi verranno svolti dai candidati, sotto la sorveglianza di due o più membri della commissione, nel tempo massimo di cui all'unita tabella. Durante lo svolgimento della prova, i candidati non potranno comunicare tra di loro e con persone estranee alla commissione, nè consultare libri o manoscritti ad eccezione dei testi di legge e decreti ammessi dalla commissione esaminatrice. Pertanto, verranno senz'altro esclusi dagli esami i candidati che contravvenissero alle anzidette disposizioni.

Il lavoro e la bozza, scritti su carta fornita dalla commissione, saranno consegnati senza firma. Questa sarà apposta su foglio separato che sarà chiuso in busta. Il lavoro con la bozza e la busta contenente la firma saranno immediatamente messi in una busta grande che sarà chiusa a cura del candidato e consegnata al presidente della commissione o a chi ne fa le veci,

che appone trasversalmente sulla busta, in modo che vi resti compreso il lembo di chiusura della restante parte della busta stessa, la propria firma e l'indicazione della data della consegna.

Saranno ammessi alle prove orali di concorso i candidati che abbiano riportato una media di almeno 14/20 nelle prove scritte obbligatorie e non meno di 12/20 in ciascuna di esse.

Le prove orali non si intenderanno superate se i concorrenti non avranno riportato in ciascuna di esse la votazione di almeno 12/20.

Saranno dichiarati idonei i concorrenti che, ammessi alle prove orali obbligatorie, le avranno superate tutte.

Art. 7.

I concorrenti che abbiano superato le prove orali dovranno fare pervenire al Ministero della difesa - Direzione generale personale militare per l'Aeronautica - 2ª Divisione reclutamento e concorsi - 1ª Sezione - 00100 Roma, entro i trenta giorni dalla data della lettera di comunicazione di esito favorevole delle prove stesse, a pena di inammissibilità, i documenti comprovanti il possesso del titolo di cui alla seguente lettera *a*) e l'eventuale possesso dei seguenti titoli di preferenza, conseguiti o maturati entro la data suddetta:

a) diploma di laurea di cui al precedente art. 3, in originale ovvero in copia autentica, o certificato che attesti il conseguimento del titolo stesso, oppure copia autentica di esso. Dai suddetti documenti dovrà risultare il voto riportato nell'esame di laurea;

b) ogni altra laurea conseguita nella Repubblica;

c) documento comprovante l'eventuale servizio militare prestato e cioè: copia dello stato di servizio (per ufficiali) o copia del foglio matricolare (per sottufficiali o militari di truppa);

d) ogni altro titolo ritenuto utile, ai fini della compilazione della graduatoria, di cui il concorrente sia eventualmente in possesso.

I concorrenti di cui sopra dovranno, altresì, far pervenire, entro il predetto termine, i documenti che comprovino l'eventuale possesso dei requisiti che conferiscono, a parità di merito, i titoli preferenziali di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Tutti i documenti dovranno essere conformi alle prescrizioni sul bollo e sulle documentazioni amministrative.

Art. 8.

La graduatoria di coloro che abbiano conseguito l'idoneità sarà formata sommando:

a) i punti di merito, espressi in ventesimi, riportati nelle prove obbligatorie (sia scritte che orali) dopo averli moltiplicati per i coefficienti qui appresso indicati:

diritto costituzionale ed amministrativo, coefficiente 3;
diritto civile e commerciale, coefficiente 3;
economia politica e scienza delle finanze, coefficiente 3;
diritto e legislazione aeronautica, coefficiente 2;
amministrazione e contabilità generale dello Stato, coefficiente 2;
statistica, coefficiente 2;
geografia economica, coefficiente 2;

b) il punto riportato nell'esame di laurea, espresso in 110/110, ridotto alla metà, e maggiorato di 2 punti per la «lode»;

c) il seguente punteggio per il giudizio riportato alla visita medica: 4 punti per i candidati classificati nella 1ª categoria: ottimo; 2 punti per i candidati classificati nella 2ª categoria: buono; nessun punto verrà, invece, attribuito ai candidati classificati nella 3ª categoria: sufficiente;

d) 3 punti per ogni altra laurea conseguita nella Repubblica;

e) da 1/2 a 5 punti, secondo valutazione preventivamente stabilita dalla commissione, per il servizio militare prestato dal candidato, tenendo conto della durata del servizio stesso, della Forza armata di appartenenza, del grado rivestito, nonchè del ruolo, categoria e specializzazione, con particolare riguardo al servizio prestato con mansioni affini a quelle cui verranno destinati i vincitori del concorso;

f) 2 punti per l'esame di lingua inglese eventualmente sostenuto dal candidato se la votazione riportata sia contenuta tra i 16/20 e 18/20; 4 punti qualora detta votazione sia superiore a 18/20; 1 punto per ogni altro esame di lingua estera eventualmente sostenuto dal candidato se la votazione riportata sia contenuta tra 16/20 e 18/20; 2 punti qualora detta votazione sia superiore a 18/20;

g) da 1 a 4 punti complessivamente per tutti gli altri titoli che saranno giudicati dalla commissione meritevoli di considerazione in rapporto alle funzioni di ufficiale commissario.

A parità di punteggio complessivo ottenuto nella graduatoria da due o più candidati, si applicheranno le norme di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, concernente la graduatoria dei titoli di preferenza per l'ammissione ai pubblici impieghi.

Art. 9.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria saranno invitati dal Ministero a far pervenire entro trenta giorni dalla data della lettera di comunicazione, a pena di decadenza, i seguenti documenti in carta legale:

1) estratto per riassunto dell'atto di nascita (non certificato);

2) certificato di cittadinanza italiana;

3) certificato dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, ai sensi delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso;

4) certificato generale del casellario giudiziale (per i concorrenti nati all'estero, il certificato dovrà essere rilasciato dal casellario centrale presso il Ministero di grazia e giustizia);

5) certificato di stato libero, per i celibi, o stato di famiglia per gli ammogliati;

6) copia dello stato di servizio (per gli ufficiali) o copia del foglio matricolare (per i sottufficiali o militari di truppa, compresi fra questi ultimi i candidati che siano già stati arruolati dal consiglio di leva per aver subito la visita medica di leva, ancorchè non abbiano prestato servizio militare) regolarmente aggiornato.

Qualora il candidato, per qualsiasi motivo, non sia stato arruolato dal consiglio di leva, dovrà presentare il certificato di iscrizione nelle liste di leva, o di esito di leva, rilasciato dal sindaco.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria che abbiano presentato un certificato attestante il conseguimento della laurea, oppure che non abbiano presentato nè tale certificato, nè il diploma di laurea in originale o copia autentica, ai sensi della lettera *a*) del precedente art. 7, dovranno altresì far pervenire, entro il termine di cui al primo comma del presente articolo, in originale o copia autentica, il diploma di laurea o il documento rilasciato dalla competente autorità scolastica, in sostituzione del diploma.

I documenti di cui ai numeri 2), 3), 4), 5) e 6) dovranno essere in data non anteriore di tre mesi a quella della comunicazione di cui al primo comma del presente articolo.

I concorrenti che siano già impiegati di ruolo dello Stato ovvero ufficiali in servizio permanente effettivo o sottufficiali di carriera delle Forze armate dello Stato, sono esonerati dal presentare i documenti di cui ai numeri 2), 3) e 4), ma dovranno allegare un certificato rilasciato dall'amministrazione dalla quale dipendono, comprovante tale qualità.

I militari in servizio, stante il termine perentorio dell'arrivo della documentazione al Ministero, dovranno trasmetterla al Ministero stesso direttamente.

I concorrenti che risiedono all'estero potranno essere autorizzati dal Ministero a presentare i documenti di cui sopra entro un termine diverso da quello di cui al primo comma del presente articolo, termine che verrà di volta in volta stabilito dal Ministero stesso nella relativa lettera di comunicazione.

In tal caso essi dovranno presentare una dichiarazione della competente autorità attestante che alla data della domanda risiedevano all'estero.

Per quei documenti che risultassero formalmente irregolari, il Ministero si riserva, a suo giudizio discrezionale e caso per caso, la facoltà di accoglierne la successiva regolarizzazione, anche oltre il termine stabilito.

Non è ammesso riferimento a documentazione presentata presso altre amministrazioni o per altri concorsi presso l'amministrazione aeronautica.

I vincitori dovranno altresì presentare una dichiarazione, in carta semplice, da rendere anche se negativa, relativa ai servizi civili e militari, resi in precedenza allo Stato nonchè ad altri enti pubblici, sia di ruolo che non di ruolo.

Art. 10.

Il Ministro per la difesa può escludere con decreto motivato, dal concorso, quei concorrenti che non risultassero in possesso di uno dei requisiti richiesti.

Art. 11.

La nomina a tenente del Corpo di commissariato aeronautico, ruolo commissariato, sarà conferita in ordine di merito ai concorrenti dichiarati vincitori nei limiti dei posti indicati all'art. 1 e decorrerà ad ogni effetto dalla data del relativo decreto, salvo che nel decreto stesso non sia altrimenti stabilito.

I concorrenti classificati idonei in eccedenza al numero dei posti messi a concorso non avranno diritto alla nomina.

Il Ministero, in caso di rinuncia alla nomina da parte di qualcuno dei vincitori, qualora lo ritenga opportuno, si riserva la facoltà di nominare, sempre seguendo la graduatoria, il numero di idonei occorrenti per coprire i posti lasciati vacanti dai rinunciatari.

Art. 12.

I vincitori del concorso dovranno, dopo la nomina, frequentare un corso di istruzione militare e tecnico-professionale con le modalità e la durata che verranno stabilite dal Ministero.

Art. 13.

L'anzianità relativa di nomina a tenente dei vincitori del concorso sarà determinata dalla graduatoria effettuata sulla base media risultante per 3/4 dalla classifica ottenuta negli esami di concorso e per 1/4 dalla classifica ottenuta alla fine del corso di cui al precedente art. 12.

Il presente decreto sarà sottoposto alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 16 marzo 1976

Il Ministro: FORLANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 1° aprile 1976
Registro n. 8 Difesa, foglio n. 333

ALLEGATO 1

ESAMI DI CONCORSO PER LA NOMINA A TENENTE IN SERVIZIO PERMANENTE EFFETTIVO DEL CORPO DI COMMISSARIATO DELL'AMMINISTRAZIONE MILITARE (RUOLO COMMISSARIATO).

Numero d'ordine	Materie di esame	Durata della prova (1)
	PROVE SCRITTE	
	Obbligatorie:	
1	Diritto costituzionale e amministrativo	8 ore
2	Diritto civile e commerciale . .	8 ore
	PROVE ORALI	
	Obbligatorie:	
1	Diritto costituzionale e amministrativo	15 minuti
2	Diritto civile e commerciale . .	15 minuti
3	Economia politica e scienza delle finanze	15 minuti
4	Diritto e legislazione aeronautica	10 minuti
5	Amministrazione e contabilità generale dello Stato	10 minuti
6	Statistica	10 minuti
7	Geografia economica	10 minuti
	Facoltative:	
1	Lingue estere (2)	10 minuti per ciascuna lingua

(1) Tempo massimo per le prove scritte; indicativo per le prove orali.

(2) Limitatamente a non più di due lingue tra le seguenti: inglese, francese, tedesca, spagnola.

PROGRAMMI DI ESAME

DIRITTO COSTITUZIONALE E AMMINISTRATIVO

Diritto costituzionale:

L'ordinamento giuridico. Il fondamento dell'ordinamento giuridico. Lo Stato come ordinamento giuridico. Lo Stato come persona giuridica. Gli elementi costitutivi dello Stato. Origine storica e successive trasformazioni dello Stato italiano. Caratteri generali della Costituzione.

Le fonti del diritto costituzionale.

L'organizzazione costituzionale dello Stato. Il Presidente della Repubblica. Il Parlamento. Il Governo. Gli organi ausiliari. Le regioni. La Corte costituzionale. I diritti individuali. Gli istituti di democrazia diretta.

Diritto amministrativo:

I soggetti del diritto amministrativo. Le persone giuridiche pubbliche. Autarchia, autonomia, autogoverno: caratteri comuni e differenziali. Gli organi delle persone giuridiche pubbliche: natura del rapporto organico. I titolari degli organi: natura giuridica di essi. I rapporti interorganici. La pluralità degli organi ed i principi della competenza e della gerarchia. Gli organi indiretti e l'esercizio privato di pubbliche funzioni.

Le fonti del diritto amministrativo. I regolamenti.

Il pubblico impiego: definizione ed elementi del rapporto.

Caratteri giuridici del rapporto di impiego. Formazione del rapporto. Requisiti per l'assunzione a pubblici impieghi. Diritti, doveri e responsabilità dei pubblici dipendenti. Il potere disciplinare. Modificazione ed estinzione del rapporto di impiego. Amministrazione diretta ed amministrazione indiretta: caratteri comuni e differenziali.

L'amministrazione diretta centrale. Le competenze amministrative del Presidente della Repubblica, del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Consiglio dei Ministri.

I singoli Ministeri. I Sottosegretari di Stato. Gli uffici dei Ministeri. I comitati interministeriali.

Il Consiglio di Stato: organizzazione e funzioni consultive. L'adunanza generale, le sezioni e le commissioni speciali.

La Corte dei conti: organizzazione e funzioni di controllo. Il controllo preventivo ed il controllo sul rendiconto generale dello Stato.

L'Avvocatura dello Stato: organizzazione e sue funzioni fondamentali di rappresentanza in giudizio e di consulenza legale delle pubbliche amministrazioni.

L'amministrazione diretta locale: il decentramento e le circoscrizioni amministrative. Il commissario del Governo presso le regioni.

Il prefetto e l'ufficio di prefettura. Gli organi collegiali presso la prefettura: la giunta provinciale amministrativa, il consiglio di prefettura ed altri collegi.

Gli altri organi periferici dello Stato.

Il sindaco quale ufficiale del Governo. L'amministrazione indiretta: i comuni, le provincie e le regioni.

I beni pubblici: demanio e patrimonio dello Stato e degli enti pubblici.

Il demanio militare.

I limiti attinenti ai rapporti tra proprietà pubblica e proprietà privata. Le così dette servitù militari ed i limiti nell'interesse della difesa.

L'espropriazione per pubblica utilità.

Gli istituti affini all'espropriazione: occupazione e requisizione.

L'atto amministrativo: definizione ed elementi costitutivi. Varie specie degli atti amministrativi. Il procedimento amministrativo. Efficacia, imperatività ed esecutorietà. Nullità ed invalidità. Annullamento, revoca ed istituti affini. La responsabilità della pubblica amministrazione. L'art. 28 della Costituzione.

La responsabilità dei privati.

La cosiddetta responsabilità per atti legittimi.

La giustizia amministrativa: nozioni e distinzioni.

I ricorsi amministrativi: principi generali. L'opposizione. Il ricorso gerarchico. Il ricorso straordinario al Capo dello Stato.

La giurisdizione dei diritti soggettivi: competenza del giudice ordinario. I poteri ed i limiti della giurisdizione ordinaria nei confronti della pubblica amministrazione.

L'esecuzione delle sentenze.

La giurisdizione degli interessi legittimi: nozioni e distinzioni. La giurisdizione dei tribunali amministrativi regionali e quella del Consiglio di Stato. Cenni sulla struttura del processo amministrativo. La decisione: natura ed efficacia del giudicato amministrativo. L'esecuzione delle decisioni. L'impugnativa delle decisioni.

Le giurisdizioni speciali: problemi di costituzionalità.
La giurisdizione della Corte dei conti. L'esecuzione delle decisioni. L'impugnativa delle decisioni.
I tribunali delle acque pubbliche.
I conflitti di attribuzione e giurisdizione.
I tribunali amministrativi regionali.

DIRITTO CIVILE E COMMERCIALE

Il diritto in senso oggettivo. Caratteri e distinzioni delle norme giuridiche. Principali ripartizioni del diritto oggettivo. Contenuto e sistema del diritto privato italiano. Fonti del diritto privato italiano. Vicende ed efficacia delle norme nel tempo e nello spazio. Interpretazione delle norme giuridiche.
Nozioni di persona in senso giuridico. Capacità giuridica.
Esistenza ed estinzione della persona fisica: nascita, morte, assenza, scomparsa, morte presunta. Capacità d'agire: minore di età, emancipazione, interdizione, inabilitazione, incapacità naturale, la rappresentanza legale
La sede giuridica della persona fisica. Cittadinanza. Atti dello stato civile.
Nozione di persona giuridica. Associazione, fondazione. Esistenza della persona giuridica. Capacità giuridica, capacità di agire e sede della persona giuridica. Registro delle persone giuridiche. Associazioni non riconosciute e comitati.
Le posizioni giuridiche soggettive. Nozioni di rapporto giuridico. Obblighi, obbligazioni, facoltà, interessi protetti, poteri giuridici, soggezioni, potestà oneri, diritti soggettivi. Categorie dei diritti soggettivi: diritti delle personalità, diritti reali, diritti sui beni immateriali, diritti di credito, diritti potestativi. Vicende dei diritti soggettivi.
Fatto, atto giuridico, fattispecie giuridica e negozi giuridici.
Requisiti soggettivi ed oggettivi del negozio giuridico; la rappresentanza volontaria; forma del negozio, volontà e dichiarazione; il rischio per l'affidamento. Vizi della volontà. Causa del negozio e sue anomalie. I motivi nel negozio. Elementi accidentali. Interpretazione e integrazione del negozio. Efficacia, inefficacia ed invalidità del negozio.
Pubblicità dei negozi e degli atti giuridici.
Nozioni generali del diritto di famiglia. Matrimonio. Regime patrimoniale della famiglia. Filiazione; adozione, assistenza ai minori. Gli alimenti.
La successione a causa di morte. Successione a titolo universale e a titolo particolare. Successione legittima. Successione testamentaria. I legittimari. Accettazione della eredità e rinuncia. Comunione e divisione ereditaria. Tutela dei diritti successori.
Cose e beni. Il patrimonio. Categorie dei beni. Universalità patrimoniale. La proprietà: contenuto, limiti, tutela giuridica; modi di acquisto e di perdita. Superficie. Comunione. Diritti reali su cose altrui. Possesso.
Le obbligazioni: concetto e distinzione. Fonti delle obbligazioni. Obbligazioni legali, da atto illecito, da negozio unilaterale, da contratto. Adempimento e inadempimento. Modi di estinzione diversi dall'adempimento. Modificazioni soggettive e oggettive dell'obbligazione. Tutela preventiva del credito, responsabilità del debitore, privilegi, pegno e ipoteca; fideiussione e mandato di credito; anticresi, azione surrogatoria, azione revocatoria, sequestro conservativo, opposizione a pagamento; ritenzione.
Nozione del contratto e suoi elementi. Classificazione dei contratti. Contratto preliminare. Cessione del contratto. I singoli contratti; in particolare la compravendita, la somministrazione, l'appalto, il mandato, il deposito, la transazione, il contratto di lavoro.
L'imprenditore, l'impresa e l'azienda. L'imprenditore commerciale. L'imprenditore agricolo. Il piccolo imprenditore. I collaboratori dell'imprenditore.
Disciplina speciale dell'imprenditore commerciale; il registro delle imprese; i libri contabili; nozioni generali sul fallimento.
La società: concetto, requisiti, distinzioni.
La promessa unilaterale e i titoli di credito in generale.
La cambiale; il vaglia cambiario; l'assegno bancario, il vaglia bancario; l'assegno circolare.

ECONOMIA POLITICA E SCIENZA DELLE FINANZE

Economia politica:

Nozioni preliminari sui fenomeni economici e sull'attività economica. La scienza economica come rappresentazione razionale dell'attività economica: scienza economica e realtà sociale. I modelli economici e le leggi economiche. Contenuto della scienza economica: economia politica e politica economica.

Equilibrio dell'economia individuale. I bisogni economici: concetto, caratteristiche e classificazioni. I beni economici: concetto, caratteristiche e classificazioni. L'utilità: legge di decrescenza dell'utilità, utilità totale, marginale e differenziale. Legge dell'uguaglianza delle utilità marginali ponderate. Teorie della domanda basate sul principio della misurabilità e sul principio della confrontabilità dell'utilità. L'elasticità della domanda.

La produzione. Concetto della produzione. I fattori della produzione. Reddito reale e monetario: rendita, interesse, salario e profitto. La complementarietà dei fattori di produzione e loro combinazione ottima, considerando sia la misurabilità sia la confrontabilità della produttività. Costo di produzione e sue qualificazioni. Gli aggravi del costo. Posizione di equilibrio del produttore.

Logica dello scambio. Concetto di scambio. Condizioni necessarie e sufficienti dello scambio e sua posizione di equilibrio. Determinazione del prezzo in regime di libera concorrenza, in regime di monopolio, in altre forme monopolistiche (duopolio, oligopolio, monopolio bilaterale, monopsonio), in regime di coalizione (cartelle, pools, trust). Il dumping. L'interdipendenza dei prezzi e l'equilibrio economico generale.

La moneta. Le funzioni della moneta. Il potere di acquisto della moneta e le teorie per la sua determinazione (metallista, nominalista, costo di produzione, utilità marginale, quantitativa).

I sistemi monetari: monometallismo e bimetallismo. La legge del Gresham. La moneta cartacea. Diversi tipi di biglietti di banca. L'inflazione e il corso forzoso. La crisi del sistema aureo e i sistemi monetari attuali. Gli accordi di Bretton Woods. La convertibilità e l'alternativa fra cambi fissi e flessibili.

Il credito e il sistema bancario: la funzione monetaria e la composizione del medio circolante. Banche di deposito e sconto e istituti di emissione. Cenni sul mercato monetario e finanziario e sulla speculazione di borsa. Il sistema bancario italiano.

Il commercio internazionale. La teoria dei costi comparati e la determinazione della regione di scambio internazionale.

Il paradosso ricardiano. Le curve di domanda - offerta di Marshall. Commercio triangolare e poliangolare. Libero scambio e protezionismo. In particolare degli ostacoli alla libertà dei traffici internazionali: dazi di esportazione, dazi di importazione (fiscali ed economici) restrizioni quantitative (contingentamenti, accordi di compensazione valutaria, accordi di pagamento), allineamento delle monete, drawbancks, depositi franchi, dazi compensatori. Concetto di trattato di commercio: caratteristiche, clausola della nazione più favorita. Altre azioni volte a rimuovere gli ostacoli al commercio internazionale. La GATT. I pagamenti internazionali. Cambio e corso dei cambi. Punti dell'oro e prezzo di equilibrio dei cambi. Corso dei cambi. La bilancia dei pagamenti internazionali. La manovra del saggio dello sconto, i fondi di stabilizzazione e gli altri strumenti di controllo dei cambi.

Il mercato comune europeo.

La programmazione economica. Concetto ed elementi di un piano. Piano del consumatore e piano del produttore. La programmazione globale; metodo di programmazione, obiettivi generali, strumenti ed azioni della programmazione. La programmazione settoriale. Cenni sulla programmazione economica italiana.

Sviluppo economico e fluttuazioni economiche. Progresso e sviluppo economico. Misura e fattori dello sviluppo economico. Paesi sviluppati, arretrati (sovrappopolati, sottosviluppati, dualistici) e depressi. Politica dei redditi. Ciclo economico e causa dei cicli. Le azioni per attenuare i cicli.

Concetto di macroeconomia. Gli operatori pubblici del sistema economico e circuito economico. La contabilità nazionale. Il reddito nazionale e le teorie del reddito nazionale. La domanda di consumi e la domanda di investimenti. Le teorie del moltiplicatore e dell'acceleratore. Moneta e interesse: saggio di interesse e preferenza per la liquidità. Offerta di moneta e inflazione.

Scienza delle finanze:

L'attività finanziaria. Natura e limiti dell'attività finanziaria. L'evoluzione del contenuto dell'attività finanziaria. Scienza delle finanze: economia finanziaria e diritto finanziario. La politica economica finanziaria. La teoria dei bisogni pubblici. Le spese pubbliche: concetto e classificazione Spese correnti e spese in conto capitale; spese per acquisto di beni e servizi e spese per trasferimenti. Cause dell'espansione della spesa pubblica. Evoluzione della spesa pubblica in Italia. Gli effetti economici e

sociali delle spese pubbliche: in particolare gli effetti delle spese militari nei sistemi economici rigidi, estensibili, con sottoccupazione e dualistici.

Le entrate pubbliche. Prezzi privati e quasi privati. Patrimonio e demanio dello Stato. Imprese pubbliche e pubblici istituti: prezzi pubblici e tasse. Le tariffe. I contributi e le imposte speciali. Le imposte: concetto, elementi e classificazione delle imposte. La ripartizione giuridica delle imposte: imposte progressive e imposte proporzionali, la discriminazione dei redditi e il minimo imponibile, i principi giuridici delle imposte.

La ripartizione tecnica delle imposte: imposta unica e imposte molteplici. Coesistenza dell'imposizione diretta e indiretta: I principi amministrativi delle imposte. L'epurazione del reddito e l'accertamento del debito di imposta. La definizione del reddito ai fini fiscali e la pressione tributaria.

La ripartizione economica delle imposte. Gli effetti economici delle imposte: traslazione, ammortamento o consolidamento, evasione, diffusione. La finanza funzionale, equilibrio finanziario ed equilibrio economico: dalla finanza neutrale alla finanza funzionale. La fiscal policy: redistribuzione della ricchezza, funzione congiunturale col bilancio in pareggio e col bilancio in deficit (il deficit spending) e funzione antiristagno e di sviluppo.

Il sistema tributario: concetto. Il sistema tributario italiano. Le imposte dirette: l'imposta sul reddito delle persone fisiche e l'imposta sul reddito delle persone giuridiche.

Le imposte indirette: imposte di successione e sulle donazioni, imposta di registro, imposta di bollo, imposta ipotecaria, imposta sul valore aggiunto (I.V.A.), imposta di fabbricazione e dazi doganali. Monopoli fiscali.

Imposizione straordinaria: imposte straordinarie, prestiti pubblici ed emissioni di carta moneta.

Cenni sulla finanza locale.

Sanzioni fiscali e contenzioso tributario.

Diritto e legislazione aeronautica

Fonti del diritto aeronautico. Fonti di diritto internazionale, fonti del diritto interno e relativa evoluzione storica. La parte aeronautica del codice della navigazione ed i limiti della sua applicabilità attuale. Il regolamento per la navigazione aerea. I provvedimenti legislativi successivi al codice. Gerarchia delle fonti e delle fonti suppletive.

Ordinamento amministrativo della navigazione aerea. Organizzazione internazionale. Organizzazione interna: amministrazione diretta ed amministrazione indiretta. Enti tecnici amministrativi ed enti previdenziali. Il personale addetto alla navigazione aerea: la gente dell'aria (classificazione, iscrizione, titoli professionali, abilitazione tecnica, collocamento, brevetti, licenze, libretti di volo, disposizioni disciplinari). I contratti di lavoro della gente dell'aria.

L'attività amministrativa in materia di navigazione aerea. Amministrazione e vigilanza negli aeroporti. Inchieste sui sinistri aeronautici. Polizia all'arrivo e alla partenza degli aeromobili. Polizia di bordo e della navigazione. Servizi di navigazione aerea Linee nazionali ed internazionali. Servizi minori. La navigazione da turismo. Atti di stato civile in corso di navigazione aerea.

I beni pubblici destinati alla navigazione aerea: lo spazio aereo e la sua condizione giuridica nel diritto privato e nel diritto pubblico (internazionale ed interno). Gli aerodromi e relativa classificazione: gli altri impianti a terra. Condizione giuridica degli aerodromi, ordinamento e polizia degli aerodromi. Vincoli alla proprietà privata.

L'aeromobile: nozioni e distinzioni. L'aeromobile come bene mobile registrato. La registrazione, presupposti, procedimento, effetti. Nazionalità, acquisto e perdita della nazionalità. Identificazione dell'aeromobile. Documenti dell'aeromobile. L'aeromobile come cosa; parti costitutive, pertinenze, accessori. La proprietà dell'aeromobile e la relativa pubblicità. Comproprietà. Modi di acquisto con particolare riguardo alla costruzione.

L'esercizio dell'aeromobile: dichiarazione di esercente. Limitazione della responsabilità dell'esercente. I poteri del comandante e del capo scalo. Le obbligazioni relative alla navigazione.

Locazione. Noleggio. Trasporto di persone e di cose in genere. L'assistenza e il salvataggio, il soccorso. Il recupero ed il ritrovamento dei relitti. L'urto aeronautico, le responsabilità per danni a terzi alla superficie. Le assicurazioni aeronautiche.

La garanzia delle obbligazioni: i privilegi aeronautici.

L'ipoteca aeronautica.

Il diritto internazionale aeronautico: legge imperante a bordo dell'aeromobile. Leggi regolatrici dei diritti reali e di garanzia su aeromobili, della responsabilità dell'esercente, dei poteri e dei lavori del comandante, del contratto di lavoro, del trasporto, delle obbligazioni da urto, delle obbligazioni da assistenza, salvataggio o recupero.

Amministrazione e contabilità generale dello Stato

I beni dello Stato: i beni del demanio pubblico. I beni patrimoniali. L'amministrazione dei beni dello Stato. L'inventario.

I contratti in genere. Le varie forme di contrattazione. Procedimenti per gli incanti, per la licitazione privata, per l'appalto concorso e per la trattativa privata. Norme generali sui contratti. I capitolati di oneri. Funzioni consultive, in materia di contratti, del Consiglio di Stato e dell'Avvocatura dello Stato.

Stipulazione ed approvazione dei contratti. Sindacato di legittimità della Corte dei conti sui contratti. Esecuzione e collaudo. Pagamento del prezzo pattuito.

I servizi in economia: in amministrazioni e a cottimo fiduciario. Il collaudo dei lavori e delle forniture fatte in appalto o in economia.

Anno ed esercizio finanziario: concetti generali. L'esercizio provvisorio. L'esercizio suppletivo.

Bilancio di previsione: il bilancio di previsione in generale. Bilancio di competenza e bilancio di cassa. Formazione, approvazione e natura giuridica della legge del bilancio. La gestione dei residui.

Le entrate dello Stato: nozioni giuridiche e classificazione delle entrate. Le varie fasi dell'entrata: accertamento, riscossione, versamento. Le quietanze degli agenti delle riscossioni e delle tesorerie.

Le spese dello Stato: nozione giuridica e classificazione delle spese. Le varie fasi della spesa: impegno, liquidazione, ordinazione, pagamento. Forme di pagamento più in uso: ordinativi diretti, ordini di accreditamento, ruoli delle spese fisse.

Azioni e prescrizioni. Ritenute sui pagamenti.

Il rendiconto generale dello Stato: nozioni generali.

Il conto del bilancio. Il conto generale del patrimonio. Compilazione, parificazione ed approvazione del rendiconto generale dello Stato.

Gli agenti contabili dello Stato. Classificazione e responsabilità.

Il controllo sull'attività finanziaria e patrimoniale dello Stato: nozioni generali. La giurisdizione della Corte dei conti in materia contabile. I giudizi di conto, i giudizi di responsabilità, i rimedi contro le decisioni della Corte dei conti, l'esecuzione delle decisioni di condanna della Corte dei conti.

La Ragioneria generale dello Stato e le ragionerie centrali. Attribuzioni.

Controllo e verificazioni ordinarie e straordinarie. Cenni sulle leggi del registro: modalità per la registrazione degli atti, persone obbligate a richiedere la registrazione, oneri della tassa di registro, responsabilità dei pubblici funzionari nel rilascio di atti soggetti a registrazione.

Cenni sulla legge sul notariato: definizione di atto notarile, requisiti dell'atto notarile, menzione, postille.

Atti che possono essere rilasciati in originale. Repertorio degli atti.

Statistica

Gli organi specializzati e le fonti statistiche in Italia. Definizioni e scopi della statistica.

Caratteristiche del metodo statistico. Fasi dell'indagine statistica.

La rilevazione. Piani, fasi e forme della rilevazione. Unità e dati statistici. Mezzi per la raccolta dell'unità. Spoglio delle unità. Varie forme di spoglio. Sistemazione e classificazione dei dati.

Concetti di variabile e di mutabile. Continuità e discontinuità. Intensità e frequenza. La funzione statistica. Le serie statistiche. Rappresentazioni grafiche. Diagrammi. Istogrammi. Diagrammi a scala logaritmica. Stereogrammi. Cartogrammi.

Elaborazione dei dati. Critica dei dati. Errori nella raccolta e descrizioni delle unità. Varie forme di errori. Correzione degli errori: ingrandimento delle classi, perequazione.

I valori medi. Principali tipi di medie. Medie semplici e ponderate. Mediana e valore normale. Principali proprietà delle medie. Criteri e scelte delle medie. Media oggettiva e soggettiva.

I rapporti statistici: varie forme con particolare riferimento ai numeri indici. Numeri indici dei prezzi al dettaglio, all'ingrosso e del costo della vita.

Variabilità e mutabilità. Concetti. Significato degli scostamenti. Principali indici di variabilità. Lo scarto quadratico medio. Concentrazione: concetti generali e principali indici e curve di concentrazione.

Nozioni sul calcolo delle probabilità. Probabilità totali e composte. Legge empirica del caso. Cenni sulla curva degli errori. Serie accidentali: coerenti ed incoerenti. Cenni sulla loro costituzione in sistema e tendenze verso la normalità. Concetti e scopi della interpolazione. Cenni sui principali metodi di interpolazione.

GEOGRAFIA ECONOMICA

Concetto di geografia economica. L'ambiente naturale. La distribuzione della popolazione. Struttura dell'ambiente umano.

Bisogni, risorse e produzione. La distribuzione dei bisogni e della produzione.

L'attività agricola. I fattori naturali e umani, tecnici ed economici. Forme economiche e formazioni agrarie, le imprese per la trasformazione dei prodotti agricoli.

L'attività industriale. La grande industria moderna. Distribuzione e localizzazione delle industrie. Industrie produttrici di energia. Industrie estrattive. Industrie manifatturiere.

L'attività commerciale. Il commercio: sue forme e mezzi. I mercati. Il commercio internazionale e i suoi fattori geografici.

L'attività del traffico. Le basi geografiche della distribuzione e dello sviluppo dei mezzi di comunicazione nel mondo. Il traffico oceanico: i grandi porti e la loro distribuzione geografica ed economica: i passaggi obbligati del commercio mondiale, i canali di Suez e di Panama, cenni storici e loro importanza economica. Le principali marine del mondo. Le vie di acque interne. Le grandi arterie ferroviarie. Internazionali. Le vie rotabili e i trasporti automobilistici. La navigazione aerea: i grandi aeroporti e le principali rotte della navigazione aerea.

Le comunicazioni postali, telegrafiche, telefoniche e marconigrafiche, loro importanza nel commercio mondiale.

I prodotti agricoli di grande consumo alimentare: il grano e gli altri cereali, la barbabietola e la canna da zucchero, l'olivo e le altre piante oleaginose, la vite, i legumi, il caffè, il the e il cacao. I grandi paesi produttori, trasformatori e consumatori. Le industrie relative.

I prodotti agricoli di grande uso industriale: le fibre tessili: il cotone, la canapa, il lino, la juta. Diffusione, correnti di traffico delle materie prime, industria tessile e commercio di manufatti.

I prodotti delle foreste e le industrie derivate. Il caucciù: diffusione, coltivazione e commercio; industria della gomma.

L'allevamento e i suoi prodotti alimentari e industriali: l'allevamento bovino; l'industria e il commercio delle carni bovine fresche, congelate e conservate; i grandi paesi produttori e consumatori. L'industria del latte, del burro e del formaggio.

L'allevamento ovino e le sue caratteristiche: la lana, l'industria laniera e la sua distribuzione geografica, il commercio dei prodotti lanieri. L'allevamento dei suini: l'industria e il commercio delle carni fresche e salate.

Il gelso e il baco da seta: la seta naturale; l'industria relativa e il commercio mondiale della materia prima dei suoi manufatti.

La pesca: le regioni pescherecce fondamentali; l'industria e il commercio dei prodotti della pesca.

Le basi geografiche della utilizzazione del sottosuolo: i grandi bacini minerari.

I combustibili. Il carbone: sua diffusione. Il petrolio e la distribuzione geografica; i paesi produttori, esportatori e importatori; le industrie relative. La lotta mondiale per il petrolio.

L'energia elettrica e le altre forme di energia naturale.

I prodotti minerari (ferro, rame, piombo, stagno, zinco, nichelio, uranio, i metalli preziosi, ecc.); loro distribuzione geografica; i grandi paesi minerari; le industrie di trasformazione; i principali stati per le industrie siderurgiche e meccaniche; il commercio dei prodotti finiti.

Le fibre tessili artificiali. Le materie plastiche e la gomma sintetica.

LINGUE ESTERE

Nell'esame orale facoltativo di lingua estera, il concorrente dovrà dar prova di parlare e scrivere correttamente una o due lingue estere prescelte tra le seguenti: inglese, tedesco, spagnolo e francese.

ALLEGATO 2

Modello di domanda
(in carta da bollo da L. 700)

Al Ministero della difesa - Direzione generale personale militare per l'Aeronautica - 2ª Divisione reclutamento e concorsi - 1ª Sezione - Viale dell'Università n. 4 - 00100 ROMA

Io sottoscritto . . . . nato a . . . . . . (provincia di . . . .) il . . . . appartenente al distretto militare di . . . . residente a (1) . . . . n. codice postale . . . . (provincia di . . . .) via . . . . n. . . . chiedo di essere ammesso al concorso, per titoli e per esami, a diciotto posti di tenente in servizio permanente effettivo del Corpo di commissariato aeronautico, ruolo commissariato, di cui alla *Gazzetta Ufficiale* n. 95 del 10 aprile 1976.

All'uopo dichiaro sotto la mia responsabilità:

di essere cittadino italiano;

di essere celibe (o ammogliato con o senza prole, o vedovo con prole, con diritto o meno agli aumenti dei limiti di età) (2);

di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di (3) . . . .;

di non aver riportato condanne penali (4) . . . .;

di essere in possesso del seguente titolo di studio . . . . conseguito presso l'Università o istituto superiore di . . . . nell'anno accademico . . . . . con la votazione di . . . .;

di trovarmi nella seguente posizione militare (5) . . . . .;

di voler ricevere ogni comunicazione relativa al presente concorso al seguente recapito . . . .;

Dichiaro altresì di voler sostenere l'esame facoltativo nella (o nelle) seguente lingua estera . . . .

Data, ...

Firma . . . .
(per esteso cognome e nome leggibile)

Visto per l'autenticità della firma (6) . . . .

---

(1) Luogo di residenza con l'indicazione del numero di codice di avviamento postale. Qualora la residenza della famiglia del concorrente non corrisponda con la residenza del concorrente stesso, occorre precisare anche il recapito della famiglia.

(2) Specificare il numero dei figli viventi. Specificare altresì se il concorrente ha diritto ad altri aumenti dei limiti di età.

(3) In caso di non iscrizione o cancellazione indicare i motivi.

(4) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate, la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che l'ha emanato.

(5) Dichiarare se l'aspirante abbia soddisfatto o meno agli obblighi di leva e in caso affermativo specificare l'Arma ed il Corpo di appartenenza. In caso negativo l'aspirante dovrà specificare il motivo del mancato assolvimento degli obblighi di leva, precisando se sia stato giudicato «rivedibile» o «riformato» alla visita medica di leva.

(6) Firma del segretario comunale del comune di residenza del concorrente o di un notaio. Per i candidati dipendenti statali è sufficiente il visto del capo ufficio e per i militari in servizio il visto del comando di Corpo.

(4097)

Concorso, per esami, a dieci posti di sottotenente di vascello (MD) in servizio permanente effettivo nel Corpo sanitario militare marittimo.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Vista la legge 8 luglio 1926, n. 1178, e successive modificazioni concernenti l'ordinamento della Marina militare;

Visto l'art. 100 del testo unico 27 luglio 1934, n. 1265, modificato con la legge 1° maggio 1941, n. 422;

Visto l'art. 7 del regio decreto 4 aprile 1939, n. 902;

Vista la legge 18 dicembre 1952, n. 2386, concernente il riordinamento dei ruoli, quadri organici e nuovi limiti di età per la cessazione dal servizio permanente effettivo degli ufficiali di Marina, e successive modificazioni;

Visto il decreto presidenziale 24 giugno 1954, n. 368, concernente le norme per la presentazione dei documenti nei concorsi per le carriere statali;

Vista la legge 18 febbraio 1963, n. 165, sul riordinamento dei ruoli degli ufficiali in servizio permanente effettivo della Marina militare;

Vista la legge 13 dicembre 1966, n. 1111, contenente norme relative alla progressione in carriera degli ufficiali medici in servizio permanente effettivo;

Visto il decreto presidenziale 28 dicembre 1970, n. 1077;

Vista la legge 16 aprile 1973, n. 174;

Vista la legge 26 novembre 1975, n. 622, relativa all'aumento del limite di età per la partecipazione ai concorsi per il reclutamento degli ufficiali medici nella Marina militare;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per esami, a dieci posti di sottotenente di vascello (MD) in servizio permanente effettivo nel Corpo sanitario militare marittimo.

Le prove scritte avranno luogo a Napoli nei giorni 24 e 25 maggio 1976 presso l'infermeria militare marittima.

Art. 2.

Potranno essere ammessi al concorso i laureati in medicina e chirurgia che abbiano ottenuto l'abilitazione all'esercizio professionale a norma delle vigenti disposizioni e che non abbiano superato l'età di 32 anni alla data di scadenza del termine stabilito nel successivo art. 5 del presente bando per la presentazione della domanda.

Art 3.

I concorrenti dovranno soddisfare alle seguenti condizioni:

a) essere cittadini italiani;

b) risultare di buona condotta pubblica e privata;

c) avere l'attitudine fisica richiesta per il servizio militare marittimo nelle sue varie esigenze di bordo e di terra. Tale attitudine verrà accertata mediante visita sanitaria, a cui i concorrenti saranno sottoposti prima dell'inizio degli esami.

L'altezza ed il perimetro toracico non debbono essere inferiori rispettivamente a m 1,62 e m 0,82 e dovranno, inoltre, essere tra loro in conveniente rapporto così da dare sicuro affidamento dell'indice di robustezza armonica del soggetto.

Il potere visivo deve essere non inferiore a 10/10 in un occhio ed a 4/10 nell'altro a rifrazione corretta; è tollerata la miopia non superiore a 4 diottrie e l'ipermetropia non superiore alle 6 diottrie, e se vi è astigmatismo dovrà essere di grado tale che la miopia e la ipermetropia totale non siano superiori rispettivamente alle 4 o 5 diottrie nel meridiano peggiore.

La sensibilità cromatica da accertarsi con le lane colorate e con le tavole pseudocromatiche deve essere normale.

La funzione otorino-faringea deve essere integra e tale da consentire l'impiego in camera di decompressione ed in eventuali attività subacquee.

La funzione auditiva deve essere tale da consentire la percezione della voce afona a non meno di 8 metri di distanza in un orecchio e a non meno di 5 nell'altro.

Saranno causa di inidoneità i disturbi della parola (dislalia, disartria) anche lievi.

Nella visita medica per l'attitudine fisica è compreso l'accertamento psico-fisiologico inteso a valutare il livello intellettuale e le qualità caratteriologiche dei concorrenti.

Contro il risultato di tale visita non sono ammessi ricorsi né domande di visite mediche superiori.

Art. 4.

I limiti di età stabiliti nel precedente art. 2, sono elevati:

a) di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione della domanda di partecipazione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

I limiti di età, stabiliti nel precedente art. 2, sono elevati inoltre:

a) a 39 anni per i capi di famiglia numerosa ai sensi della legge 20 marzo 1940, n. 233, e del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267, costituita da almeno sette figli viventi;

b) di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente, nei confronti degli assistenti universitari ordinari cessati dal servizio per ragioni di carattere non disciplinare, e di un periodo pari alla metà del servizio reso, nei confronti degli assistenti straordinari, volontari ed incaricati, sia in attività di servizio, sia cessati per ragioni di carattere non disciplinare.

I benefici di cui sopra sono cumulabili fra di loro, purché complessivamente il candidato non superi il 40° anno di età alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda di ammissione.

Art. 5.

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta bollata da L. 700, secondo l'allegato schema, deve essere indirizzata al Ministero della difesa - Direzione generale per il personale militare della Marina - 1ª Divisione reclutamento - 1ª Sezione. Il termine per la sua presentazione è di trenta giorni, a decorrere dalla data di pubblicazione del bando di concorso nella *Gazzetta Ufficiale*. Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

La domanda, oltre al nome e cognome del candidato dovrà contenere le seguenti altre indicazioni e dichiarazioni:

a) la data, il luogo di nascita ed il luogo di residenza attuale del candidato;

b) il possesso della cittadinanza italiana;

c) il comune ove il candidato è iscritto nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

d) le eventuali condanne penali riportate e gli eventuali procedimenti penali in corso;

e) la data, la sede ed il voto di laurea nonché la data e la sede della conseguita abilitazione professionale;

f) la posizione nei riguardi del servizio militare;

g) la lingua o le lingue straniere nelle quali desidera sostenere l'esame o l'esame di igiene navale, previsti nell'art. 4 delle istruzioni allegate;

h) preciso recapito e indirizzo della famiglia con l'obbligo di notificare le successive eventuali variazioni.

Nel caso che il candidato abbia diritto agli aumenti dei limiti di età previsti per i coniugati, con o senza prole, o per i vedovi con prole, dovrà farne menzione nella domanda di ammissione al concorso, specificando il numero dei figli viventi.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale essi prestano servizio.

Alla domanda dovrà essere unita una fotografia recente del candidato formato tessera, a mezzo busto, su fondo bianco, applicata su carta bollata da L. 700 sulla quale il candidato stesso dovrà apporre la propria firma.

La firma e la fotografia dovranno essere autenticate da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante.

Art. 6.

Non saranno ammessi al concorso i candidati che avranno fatto pervenire la domanda con la fotografia non attenendosi tassativamente alle norme indicate nel precedente art. 5.

Il Ministro per la difesa può escludere, con decreto motivato, dal concorso, quei concorrenti che non risultassero in possesso di uno dei requisiti richiesti.

Art. 7.

La commissione esaminatrice è nominata dal Ministro per la difesa ed è composta come segue:

Presidente:

un ufficiale ammiraglio o un ufficiale ammiraglio (MD).

Membri:

due ufficiali superiori medici o, qualora il presidente sia un ufficiale ammiraglio, un ufficiale ammiraglio (MD) ed un ufficiale superiore medico, due professori della facoltà di medicina e chirurgia delle università o primari di ospedali.

Segretario (senza voto):

un funzionario della carriera direttiva amministrativa del Ministero della difesa.

Alla commissione esaminatrice, in sostituzione di due membri civili ordinari, sarà aggregato un professore della lingua su cui verte l'esame, scelto tra quelli che abbiano insegnamento governativo.

Art. 8.

L'esame di concorso si svolgerà secondo le istruzioni e il programma annessi alla presente notificazione.

Art. 9.

I concorrenti che supereranno le prove orali dovranno far pervenire al Ministero della difesa - Direzione generale per il personale militare della Marina - 1ª Divisione reclutamento - 1ª Sezione, nel termine perentorio di quindici giorni, da quello di affissione dell'elenco degli idonei nell'albo della sede di esame, i documenti prescritti, in regola col bollo, per dimostrare gli eventuali titoli di precedenza o di preferenza nella nomina.

Art. 10.

I candidati utilmente collocati in graduatoria saranno invitati dal Ministero a far pervenire, entro il termine perentorio di giorni venti dalla data di ricezione della lettera raccomandata con ricevuta di ritorno con la quale viene fatta la comunicazione, i seguenti documenti in carta legale:

1) certificato di cittadinanza italiana;
2) certificato di godimento dei diritti politici;
3) estratto del registro degli atti di nascita (non certificato di nascita);
4) certificato di stato libero, se trattasi di celibe o di vedovo, stato di famiglia se di ammogliato;
5) certificato generale del casellario giudiziale;
6) documento attestante la posizione militare del concorrente (copia dello stato di servizio o estratto matricolare; per gli ufficiali, copia del foglio matricolare o estratto del foglio matricolare per i sottufficiali od i militari; certificato di esito di leva per i rivedibili ed i riformati; certificato di iscrizione nelle liste di leva, per i giovani appartenenti a classe non ancora chiamata alla leva);
7) originale o copia autentica ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, del titolo di studio indicato nel precedente art. 2;
8) certificato attestante la conseguita abilitazione professionale;
9) statino dei punti riportati nei singoli esami sia universitari che di abilitazione all'esercizio professionale;
10) i concorrenti che si trovino nelle condizioni per ottenere la elevazione dei limiti di età, e che possono aspirare, se idonei, ad una riserva di posti ovvero sono in possesso di titoli di preferenza a parità di merito devono produrre adeguata documentazione ufficiale che comprovi il possesso delle condizioni sopra specificate.

I benefici di riserva di posti e di preferenza a parità di merito sono concessi soltanto se tali benefici sono compatibili con il possesso delle condizioni necessarie per ottenere la nomina ad ufficiale in servizio permanente effettivo e, per quanto concerne la elevazione dei limiti di età, fino alla età massima stabilita per l'ammissione al concorso.

I documenti indicati ai numeri 1), 2), 4) e 5) dovranno essere non anteriori di tre mesi dalla data della comunicazione di cui al primo comma del presente articolo.

I concorrenti, ufficiali di complemento in servizio temporaneo o impiegati dello Stato di ruolo in servizio, sono esonerati dall'obbligo di presentare i documenti di cui ai numeri 1), 2) e 5) salvo l'obbligo di dimostrare con apposito documento, rilasciato dalle competenti autorità, la attuale posizione di ufficiale o di impiegato in servizio.

Non è ammesso fare riferimento a documenti presentati presso altre amministrazioni dello Stato.

L'amministrazione si riserva la facoltà di concedere un ulteriore termine per la regolarizzazione dei documenti presentati che non fossero conformi alle prescrizioni del bando.

Art. 11.

La classificazione degli idonei sarà fatta per ordine di merito come risulterà dai punti ottenuti.

A parità di punti si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, ed all'art. 38 della legge 8 luglio 1926, n. 1178, e successive modificazioni.

Art. 12.

I vincitori del concorso, assunti in servizio con la nomina a sottotenente di vascello (MD), contraggono una ferma di sei anni a decorrere dalla nomina stessa e sono inviati a seguire un corso applicativo della durata di sei mesi, superato il quale conseguiranno la promozione a tenente di vascello (MD) con anzianità assoluta corrispondente alla data di approvazione della graduatoria del corso e con anzianità relativa fissata secondo l'ordine della graduatoria stessa. I sottotenenti di vascello (MD) che non superino il corso applicativo sono trasferiti nel ruolo di complemento e destinati ad organi del proprio servizio o Corpo per completare gli obblighi di leva e comunque, per un periodo non inferiore ad un mese.

Art. 13.

Copie del presente decreto, con le istruzioni ed i programmi di esami annessi, potranno essere richieste alle direzioni degli ospedali militari marittimi di La Spezia, Taranto, Venezia ovvero al Ministero della difesa - Direzione generale per il personale militare della Marina - 1ª Divisione reclutamento - 1ª Sezione, e alla Direzione generale della sanità militare.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 16 marzo 1976

Il Ministro: FORLANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 1° aprile 1976
Registro n. 8 Difesa, foglio n. 358

ISTRUZIONI E PROGRAMMI PER IL CONCORSO DI AMMISSIONE A SOTTOTENENTE DI VASCELLO (MD) NEL CORPO SANITARIO MILITARE MARITTIMO.

ISTRUZIONI GENERALI

Art. 1.

L'ammissione nel Corpo sanitario militare marittimo col grado di sottotenente di vascello (MD) ha luogo esclusivamente a seguito di concorso per esami che comprendono:

1) prove obbligatorie;
2) prove facoltative.

Art. 2.

Le condizioni per l'ammissione al concorso sono quelle stabilite dal decreto con cui è indetto il concorso stesso.

Art. 3.

Le prove obbligatorie sono costituite da:

patologia speciale medica: prova scritta;
patologia speciale chirurgica: prova scritta;
semeiotica e clinica medica: prova orale;
semeiotica e clinica medica: prova pratica;
semeiotica e clinica chirurgica: prova orale;
semeiotica e clinica chirurgica: prova pratica;
medicina operatoria e soccorsi d'urgenza: prova orale;
medicina operatoria e soccorsi d'urgenza: prova pratica.

Le prove di patologia medica, chirurgica, semeiotica e clinica medica, semeiotica e clinica chirurgica, si svolgeranno secondo le istruzioni speciali, articoli 15 e 16, quelle di medicina operatoria e soccorsi d'urgenza secondo l'art. 17 e le tesi relative.

Art. 4.

Le prove facoltative sono costituite dall'esame orale del candidato su:

igiene navale;
lingue estere.

Art. 5.

Compiute le visite mediche, saranno lasciati liberi i candidati dichiarati non idonei, ai quali il Ministero restituirà appena possibile i documenti personali trasmessi per l'ammissione al concorso.

Art. 6.

Il criterio complessivo della idoneità alla nomina sarà tratto unicamente dalle prove obbligatorie.

Le prove facoltative concorreranno però a stabilire la graduatoria fra i candidati già riusciti idonei nelle prove obbligatorie.

Art. 7.

Al termine di ciascuna seduta di esame, la commissione procederà a porte chiuse, alle votazioni, dapprima a quella segreta per l'idoneità col sistema delle palline bianche (idoneità) e nere (non idoneità) e poi a quella palese per l'assegnazione dei punti di merito.

Per la votazione palese di merito, ogni membro darà il proprio voto in armonia col risultato della votazione segreta, sia essa ad unanimità o solo a maggioranza, disponendo ciascuno di venti punti: da 0 a 9 per i non dichiarati idonei e da 10 a 20 per i candidati dichiarati idonei.

Nelle due votazioni i primi a votare saranno i membri civili che fanno parte della commissione: dopo voteranno i membri militari, in ordine inverso di anzianità.

Art. 8.

Per essere ammessi alle prove orali e pratiche, i candidati dovranno aver superato entrambe le prove scritte, che avranno luogo in due giorni successivi. Al termine della correzione e valutazione delle prove scritte sarà affisso l'elenco degli approvati per ordine di merito, secondo la media aritmetica dei voti riportati da ciascuno nelle due prove.

I candidati, nel frattempo lasciati liberi, saranno direttamente informati dell'esito, e quelli ammessi alle prove orali invitati a presentarsi alla data stabilita dalla commissione.

L'ordine con cui dovranno svolgersi le successive prove orali e pratiche obbligatorie sarà stabilito, volta per volta, dal presidente della commissione, in rapporto alle speciali esigenze del momento.

Art 9.

I candidati ammessi alle prove orali e pratiche che in una di esse non avranno raggiunto l'idoneità perdono il diritto di presentarsi ai successivi esami

I candidati che, qualunque ne sia la causa non si presentino a qualche prova, sono considerati rinunciatari e quindi esclusi dalle eventuali ulteriori prove di esame

Art. 10.

Ultimate le prove obbligatorie sarà compilata la graduatoria finale di merito in base alla somma dei punti riportati in ognuna delle prove scritte e delle prove orali e pratiche, divisa per cinque. Saranno dichiarati idonei i candidati che avranno riportato una media non inferiore a 96.

Art. 11.

La prova facoltativa di lingue estere si svolgerà con le norme di cui alle disposizioni speciali. Per la votazione ogni esaminatore dispone da zero a tre punti

Alla commissione esaminatrice, in sostituzione di due membri civili ordinari, sarà aggregato un professore della lingua su cui verte l'esame, scelto tra quelli che abbiano insegnamento governativo.

Per l'esame facoltativo, di igiene navale, ogni esaminatore dispone da zero a tre punti.

Art. 12.

Ultimate le prove facoltative la commissione compilerà la graduatoria di merito facendo la somma dei punti riportati da ciascun candidato, in ogni singola prova, divisa per quattro, se trattasi di lingua estera, divisa per cinque, se trattasi di igiene navale.

Art. 13.

La graduatoria definitiva sarà data dalla somma delle votazioni medie riportate da ciascun candidato nelle graduatorie finali delle prove obbligatorie e facoltative.

A parità di punti si applicheranno le disposizioni previste dal secondo comma dell'art. 11 del bando.

La graduatoria finale sarà quindi resa pubblica con i punti di ciascun candidato riportati nelle varie prove obbligatorie e in quelle facoltative.

Art. 14.

Il presidente della commissione, ad esami ultimati, trasmetterà al Ministero, in tanti plichi suggellati e da lui controfirmati:

1) il risultato della visita medica effettuata ai candidati prima degli esami;

2) i processi verbali delle sedute con i relativi stati delle singole votazioni e quello generale riepilogativo delle votazioni stesse con la classifica dei dichiarati idonei;

3) i lavori scritti di patologia speciale medica e di patologia speciale chirurgica.

ISTRUZIONI SPECIALI E PROGRAMMI

Art. 15.

Per le prove scritte di patologia speciale medica e di patologia speciale chirurgica si seguiranno le seguenti norme:

Il tema da svolgere per iscritto, sia di patologia speciale medica che di patologia speciale chirurgica, sarà estratto a sorte fra tre che la commissione formulerà ciascuna volta, seduta stante, sull'argomento fornito da capitoli di un trattato delle materie d'esame, aperto in tre punti a mezzo di una stecca da un candidato.

Il tema sarà dettato dal segretario della commissione e sarà svolto contemporaneamente da tutti i concorrenti entro quel limite di tempo che avrà stabilito la commissione, ma che non dovrà superare le otto ore, e sotto la continua vigilanza di almeno due membri della commissione.

Non è permesso ai candidati di avere con sé libri o manoscritti o pubblicazioni di qualsiasi specie, e neppure carta da scrivere, dovendo il lavoro, a pena di nullità, essere scritto esclusivamente su carta fornita dalla commissione, portante il timbro di ufficio e la firma del segretario.

Compiuto il lavoro ciascun candidato, senza apporvi la propria firma o altro contrassegno, lo ripiegherà e chiuderà in una busta unitamente ad altra di minore formato, debitamente chiusa, nella quale avrà messo un foglio con il proprio nome e cognome. Quindi chiusa anche la busta più grande la consegnerà ai membri presenti della commissione i quali appongono sulla busta stessa il timbro di ufficio e la propria firma.

Nella busta il candidato ha l'obbligo di chiudere la bozza dello scritto nel caso l'abbia fatta senza apporvi la firma.

La firma del candidato non verrà scoperta dalla commissione se non dopo aver ultimato le votazioni di idoneità e di merito di ciascun lavoro.

Art. 16.

Per le prove orali e pratiche di semeiotica e clinica medica e chirurgia valgono le seguenti norme:

In ogni seduta la commissione dopo aver stabilito il numero dei candidati da esaminare e disposto perché essi siano appartati in maniera da non poter in alcun modo comunicare con l'esterno, sceglierà il caso clinico da sottoporre all'esame del candidato dopo aver registrato la diagnosi e stabilito il tempo concesso.

I candidati che hanno sostenuto l'esame saranno ancora tenuti appartati in altro locale fino a quando la prova non sia stata effettuata da tutti quelli chiamati per la stessa seduta.

Ciascuna prova clinica risulta in tre parti:

a) osservazione del malato, per la quale l'esaminando dovrà dimostrare cognizione completa dei vari mezzi d'indagine clinica, metodo e precisione d'osservazione. Potrà prendere appunti e visione dei referti di laboratorio eseguiti e ritenuti necessari.

La durata sarà stabilita dalla commissione e non supererà il termine massimo di trenta minuti;

b) esposizione orale metodica dei sintomi rilevati, illustrazione della conclusione diagnostica alla quale il condidato sarà pervenuto, della prognosi e della terapia.

La commissione potrà rivolgere al candidato domande su tutto quanto può avere attinenza al caso in esame e nella valutazione terrà prevalentemente conto del metodo di esame diretto dell'ammalato, seguito dal candidato.

Art. 17.

Per l'esame orale e pratico di medicina operatoria e soccorsi d'urgenza valgono le seguenti norme:

a) la commissione convocherà per ogni seduta il numero dei candidati che dovranno sostenere la prova;

b) il candidato, estrarrà a sorte una delle seguenti tesi, ed eseguirà le operazioni a quella corrispondenti, nel tempo fissato in precedenza dalla commissione;

c) risponderà alle domande che la commissione potrà rivolgergli sull'anatomia della regione interessata dall'atto operatorio e sul metodo operatorio seguito, illustrandone i vantaggi in confronto con altri;

d) risponderà alle domande sugli altri argomenti contenuti nella tesi d'esame che la commissione gli rivolgerà;

e) le tesi che non potranno essere eseguite su cadavere disponibile saranno escluse dall'urna.

TESI

1) Nozioni generali sull'anestesia per inalazione. Emorragia. Generalità sulle suture dei tessuti. Soccorsi di urgenza nelle fratture. Disarticolazione metacarpo-falangea del pollice.

2) Trasfusione di sangue e plasma. Generalità sulle ferite dei tessuti molli. Trattamento dello shoch traumatico. Allacciatura dell'arteria poplitea.

3) Rachianestesia. Ustioni e loro trattamento. Ritenzione urinaria acuta e suo trattamento. Allacciatura della arteria femorale nel triangolo di Scarpa.

4) Trattamento dei flemmoni in generale e di quello della mano in particolare. Generalità sul trattamento delle lussazioni. Allacciatura dell'arteria ascellare alla 3ª posizione.

5) Anestesia locale e tronculare. Primi soccorsi nei traumi aperti e chiusi del torace. Sindrome addominale acuta. Allacciatura dell'arteria omerale al 3° medio.

6) Generalità sull'allacciatura delle arterie. Metodi di rianimazione, puntura intracardiaca. Primi soccorsi nei traumi craniocerebrali. Allacciatura dell'arteria femorale del canale di Hunter.

7) Asfissia per annegamento. Anestesia generale endovenosa. Primo trattamento dei congelati. Principali avvelenamenti da sostanze organiche ed inorganiche. Tracheotomia.

Art. 18.

Per l'esame facoltativo di igiene navale saranno rivolte dalla commissione domande sui seguenti argomenti: ambiente navale esterno; ambiente navale interno: ventilazione, condizionamento, riscaldamento a bordo delle navi; igiene dell'alimentazione: razione alimentare del marinaio; controllo igienico dei principali alimenti; approvvigionamento idrico della nave; metodi di potabilizzazione dell'acqua; il lavoro subacqueo: fisiologia e patologia del lavoro dei palombari e sommozzatori; difesa del personale dalle malattie infettive; profilassi internazionale.

Art. 19.

Le prove facoltative di lingue estere constano di esperimento orale, che avrà la durata di dieci minuti e consisterà in una conversazione nella lingua in cui cade l'esame, o in una traduzione, a prima vista, di un brano scelto dal professore, dall'italiano nella lingua estera di cui si sostiene la prova.

Roma, addì 16 marzo 1976

Il Ministro per la difesa
FORLANI

Modello di domanda
(su carta da bollo da L. 700)

Al Ministero della difesa - Direzione generale per il personale militare della Marina - 1ª Divisione reclutamento - 1ª Sezione/CND - ROMA

Io sottoscritto . . nato a . (provincia di . .) il . . appartenente al distretto militare (o capitaneria di porto) di . residente a (1) (provincia di . .) via n. . chiedo di essere ammesso al concorso, per esami, a 10 posti di sottotenente di vascello (MD) in servizio permanente effettivo nel Corpo sanitario militare marittimo di cui alla *Gazzetta Ufficiale* n. 95 del 10 aprile 1976.

All'uopo dichiaro sotto la mia responsabilità:

di essere cittadino italiano;

di essere celibe (o ammogliato con o senza prole, o vedovo con o senza prole, con diritto o meno agli aumenti dei limiti di età) (2);

di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . (3);

di non aver riportato condanne penali, né di aver procedimenti penali in corso (4);

di essere in possesso del seguente titolo di studio . . . conseguito presso l'Università di . . . . nell'anno accademico . . . con la votazione di . . .;

di aver conseguito l'abilitazione professionale in data . . . . . . presso l'Università di . . . .;

di trovarmi nella seguente posizione militare (5) . . .

Dichiaro altresì di voler sostenere gli esami facoltativi seguenti . . . .

Allego una fotografia debitamente bollata ed autenticata.

Data, ...

Firma . . . .
(per esteso cognome e nome leggibile)

Visto per l'autenticità della firma (6) . . . . . .

---

(1) Luogo di residenza, qualora la residenza della famiglia del concorrente non corrisponda con la residenza del concorrente stesso, occorre precisare il recapito della famiglia.

(2) Specificare il numero dei figli viventi.

(3) In caso di non iscrizione o cancellazione, indicare i motivi.

(4) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate, la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emanato, oppure l'autorità presso la quale è pendente il procedimento.

(5) Indicare se l'aspirante abbia soddisfatto o meno agli obblighi di leva ed in caso affermativo specificare l'Arma ed il Corpo di appartenenza. Precisare altresì se egli sia in possesso o meno dei requisiti che diano diritto ai benefici previsti per i combattenti; in caso negativo l'aspirante dovrà specificare i motivi precisando se sia stato giudicato « rivedibile » o « riformato » alla visita medica di leva.

(6) Firma del segretario comunale del comune di residenza del concorso o di un notaio. Per i candidati dipendenti statali è sufficiente il visto del capo ufficio e per i militari in servizio è sufficiente il visto del comandante del Corpo.

(4122)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso a sessanta posti di operaio dello Stato in prova, per la qualifica di mestiere di « guardiano » nella categoria degli operai qualificati del ruolo dei servizi generali.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si dà notizia che nel Giornale ufficiale del Ministero della difesa, dispensa 2ª del 12 gennaio 1976 è stato pubblicato il decreto ministeriale 1° ottobre 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 17 novembre 1975, registro n. 50 Difesa, foglio n. 318, con il quale è stata approvata la graduatoria di merito e sono stati dichiarati i vincitori del concorso a sessanta posti di operaio dello Stato in prova, per la qualifica di mestiere di « guardiano » nella categoria degli operai qualificati del ruolo dei servizi generali.

(2774)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Sostituzione di un componente la commissione esaminatrice del concorso, per esami, ad otto posti di segretario in prova nel ruolo del personale della carriera di concetto degli archivi notarili.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto l'art. 3, secondo ed ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visti gli articoli 4, 7 e 150, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Visto l'art. 50 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;

Vista la legge 18 dicembre 1973, n. 836;

Visto il decreto ministeriale 16 aprile 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 4 giugno successivo, con il quale è stato indetto un concorso, per esami, a otto posti di segretario in prova nel ruolo del personale della carriera di concetto degli archivi notarili;

Visto il decreto ministeriale 21 ottobre 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 29 dicembre successivo, con il quale venne nominata la commissione del concorso predetto;

Vista l'istanza 2 febbraio 1976 con la quale la dott.ssa Maria Teresa Antinucci componente della predetta commissione ha chiesto di essere dispensata dall'incarico per motivi di salute;

Ritenuto che si rende pertanto necessario provvedere alla sostituzione della suddetta;

Decreta:

La Rosa dott. Antonino, primo dirigente di archivi notarili, è nominato componente della commissione esaminatrice del concorso, per esami, ad otto posti di segretario in prova nel ruolo del personale della carriera di concetto degli archivi notarili, indetto con decreto ministeriale 16 aprile 1975, in sostituzione della dott.ssa Maria Teresa Antinucci.

Il presente decreto verrà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 4 febbraio 1976

p. *Il Ministro*: DELL'ANDRO

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 marzo 1976
Registro n. 8 Giustizia, foglio n. 77

(3397)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Avviso relativo alla pubblicazione del bando di concorso riservato, per titoli, a quarantuno posti di aiuto bibliotecario in prova, nel ruolo della carriera di concetto delle biblioteche di facoltà e scuole, dei seminari e degli istituti scientifici.

Nel supplemento ordinario al Bollettino ufficiale, parte II, n. 3-4 del 15-22 gennaio 1976, è stato pubblicato il bando relativo al concorso riservato, per titoli, a quarantuno posti di aiuto bibliotecario in prova nel ruolo della carriera di concetto delle biblioteche di facoltà e scuole, dei seminari e degli istituti scientifici.

Il termine di trenta giorni per la presentazione delle domande di partecipazione da parte dei candidati, decorre dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso.

(3481)

Avviso relativo alla pubblicazione del bando di concorso riservato, per esami, a nove posti di direttore di sezione in prova nel ruolo del personale della carriera direttiva, amministrativa delle segreterie universitarie.

Nel supplemento ordinario al Bollettino ufficiale, parte II, n. 3-4 del 15-22 gennaio 1976, è stato pubblicato il bando relativo al concorso riservato, per esami, per la nomina a nove posti di direttore di sezione in prova nel ruolo del personale della carriera direttiva, amministrativa delle segreterie universitarie.

Il termine di trenta giorni per la presentazione delle domande di partecipazione da parte dei candidati, decorre dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso.

(3486)

Avviso relativo alla pubblicazione del bando di concorso riservato, per esami, ad un posto di bibliotecario di seconda classe in prova nel ruolo del personale della carriera direttiva delle biblioteche di facoltà e scuole, dei seminari e degli istituti scientifici.

Nel supplemento ordinario al Bollettino ufficiale, parte II, n. 3-4 del 15-22 gennaio 1976, e stato pubblicato il bando relativo al concorso riservato, per esami, per la nomina ad un posto di bibliotecario di seconda classe in prova nel ruolo del personale della carriera direttiva delle biblioteche di facoltà e scuole, dei seminari e degli istituti scientifici.

Il termine di trenta giorni per la presentazione delle domande di partecipazione da parte dei candidati, decorre dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso.

(3488)

Avviso relativo alla pubblicazione del bando di concorso riservato, per titoli, a quarantasei posti di consigliere in prova nel ruolo della carriera direttiva amministrativa delle segreterie universitarie.

Nel supplemento ordinario al Bollettino ufficiale, parte II, n. 3-4 del 15-22 gennaio 1976, è stato pubblicato il bando relativo al concorso riservato, per titoli, a quarantasei posti di consigliere in prova nel ruolo della carriera direttiva amministrativa delle segreterie universitarie.

Il termine di trenta giorni per la presentazione delle domande di partecipazione da parte dei candidati, decorre dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso.

(3483)

Avviso relativo alla pubblicazione del bando di concorso riservato, per esami, a quattro posti di direttore di ragioneria di seconda classe in prova nel ruolo del personale della carriera direttiva di ragioneria delle segreterie universitarie.

Nel supplemento ordinario al Bollettino ufficiale, parte II, n. 3-4 del 15-22 gennaio 1976, è stato pubblicato il bando relativo al concorso riservato, per esami, per la nomina a quattro posti di direttore di ragioneria di seconda classe in prova nel ruolo del personale della carriera direttiva di ragioneria delle segreterie universitarie.

Il termine di trenta giorni per la presentazione delle domande di partecipazione da parte dei candidati, decorre dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso.

(3485)

Avviso relativo alla pubblicazione del bando di concorso riservato, per titoli, a ventidue posti di vice direttore di ragioneria in prova nel ruolo del personale della carriera direttiva di ragioneria delle segreterie universitarie.

Nel supplemento ordinario al Bollettino ufficiale, parte II, n. 3-4 del 15-22 gennaio 1976, è stato pubblicato il bando relativo al concorso riservato, per titoli, a ventidue posti di vice direttore di ragioneria in prova nel ruolo del personale della carriera direttiva di ragioneria delle segreterie universitarie.

Il termine di trenta giorni per la presentazione delle domande di partecipazione da parte dei candidati, decorre dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso.

(3482)

Avviso relativo alla pubblicazione del bando di concorso riservato, per esami, a tre posti di direttore di sezione in prova nel ruolo del personale della carriera direttiva, amministrativa delle segreterie universitarie.

Nel supplemento ordinario al Bollettino ufficiale, parte II, n. 3-4 del 15-22 gennaio 1976, è stato pubblicato il bando relativo al concorso riservato, per esami, per la nomina a tre posti di direttore di sezione in prova nel ruolo del personale della carriera direttiva, amministrativa delle segreterie universitarie.

Il termine di trenta giorni per la presentazione delle domande di partecipazione da parte dei candidati, decorre dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso.

(3487)

Avviso relativo alla pubblicazione del bando di concorso riservato, per esami, a cinquanta posti di aiuto bibliotecario principale in prova nel ruolo del personale della carriera di concetto degli aiuto bibliotecari delle biblioteche di facoltà e scuole, dei seminari e degli istituti scientifici.

Nel supplemento ordinario al Bollettino ufficiale, parte II, n. 3-4 del 15-22 gennaio 1976, è stato pubblicato il bando relativo al concorso riservato, per esami, per la nomina a cinquanta posti di aiuto bibliotecario principale in prova nel ruolo del personale della carriera di concetto degli aiuto bibliotecari delle biblioteche di facoltà e scuole, dei seminari e degli istituti scientifici.

Il termine di trenta giorni per la presentazione delle domande di partecipazione da parte dei candidati, decorre dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso.

(3484)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

AZIENDA NAZIONALE AUTONOMA DELLE STRADE

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso a settecento posti di operaio comune « stradino ».

Ai sensi e per gli effetti dell'ultimo comma dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si dà notizia che nel Bollettino ufficiale dell'Azienda nazionale autonoma delle strade, edizione supplementare del 15 marzo 1976, sono stati pubblicati:

il decreto ministeriale 21 febbraio 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 23 ottobre 1975, registro n. 4 Lavori pubblici, foglio n. 93, con il quale sono stati esclusi alcuni partecipanti al concorso, indetto con decreto ministeriale 10 febbraio 1973, a settecento posti di stradino dell'A.N.A.S., è stata approvata la relativa graduatoria generale di merito e dichiarati i vincitori del concorso medesimo;

il decreto ministeriale 24 aprile 1975, n. 2941, con il quale sono stati esclusi alcuni partecipanti al concorso stesso per limiti di età;

il decreto ministeriale 21 luglio 1975, n. 5501, registrato alla Corte dei conti, addì 23 ottobre 1975, registro n. 4 Lavori pubblici, foglio n. 92, con il quale sono stati nominati i vincitori del concorso medesimo.

(4066)

OSPEDALE « S. ANNA » DI COMO

Concorso a posti di personale sanitario medico

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto e due posti di assistente di radiologia del primariato di radiodiagnostica *A*;

un posto di aiuto e tre posti di assistente di radiologia del primariato di radiodiagnostica *B*.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Como, via Napoleona, 60 - tel. 260029-261450-274200.

(4129)

OSPEDALI « GALLIERA » DI GENOVA

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso a due posti di assistente della divisione di chirurgia d'urgenza e pronto soccorso.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, a due posti di assistente della divisione di chirurgia d'urgenza e pronto soccorso.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Genova, mura delle Cappuccine, 14 - telefono 589951-590451.

(4132)

OSPEDALE EVANGELICO VALDESE DI TORINO

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di assistente della divisione di medicina generale.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente della divisione di medicina generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Torino, via S. Pellico, 19 - tel. 6509666.

(4135)

OSPEDALE DI BORGO VAL DI TARO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

In esecuzione delle deliberazioni consiliari 1° marzo 1976, numeri 17, 19 e 21, sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto di anestesia e rianimazione;

un posto di assistente di medicina generale;

un posto di assistente di ostetricia e ginecologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Borgo Val di Taro (Parma).

(4136)

OSPEDALE « G. CECCARINI » DI RICCIONE

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto di radiologia.

In esecuzione della deliberazione consiliare 10 febbraio 1975, n. 15, confermata con successiva deliberazione 25 marzo 1975, n. 153 e ulteriormente modificata con atti 11 agosto 1975, n. 418 e 13 febbraio 1976, n. 99, è riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di radiologia, indetto con deliberazione 17 ottobre 1973, n. 531.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Riccione (Forlì), corso F.lli Cervi, 48 - tel. 41008.

(4137)

OSPEDALE « G. GUICCIARDINI » DI VALDOBBIADENE

Concorso ad un posto di aiuto psichiatra

E' indetto pubblico concorso, per titoli scientifici e pratici, ad un posto di aiuto psichiatra.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al regio decreto 16 agosto 1909, n. 615.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Valdobbiadene (Treviso).

(4138)

OSPEDALE MAGGIORE DI CREMA

Concorso ad un posto di assistente del laboratorio di analisi chimico-cliniche

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente del laboratorio di analisi chimico-cliniche.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Crema (Cremona) - tel. 80245-55.

(4139)

OSPEDALE DI CASERTA

Concorso a quattro posti di assistente del laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologiche

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a quattro posti di assistente del laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologiche.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Caserta, via Tescione.

(4130)

OSPEDALE DI MOLINELLA

Concorso ad un posto di assistente del laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente del laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Molinella (Bologna), via provinciale di Circonvallazione, 47.

(4134)

OSPEDALE « GARIBALDI » DI CATANIA

Concorso a quattro posti di assistente radiologo

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a quattro posti di assistente radiologo.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Catania.

(4151)

OSPEDALE « M. PATERNÒ AREZZO » DI RAGUSA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

due posti di assistente di chirurgia;

un posto di assistente di anestesia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Ragusa.

(4152)

OSPEDALI RIUNITI DI BERGAMO

Concorso ad un posto di primario di pneumologia

In esecuzione della deliberazione consiliare 5 febbraio 1976, n. 97, è indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario di pneumologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Bergamo.

(4149)

OSPEDALE CIVILE « S. CROCE » DI MONCALIERI

Concorso ad un posto di primario di chirurgia generale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario di chirurgia generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Moncalieri (Torino) - tel. 645123.

(4150)

OSPEDALE « VILLA MALTA » DI SARNO

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione a concorsi a posti di personale sanitario medico.

In esecuzione della deliberazione consiliare 26 marzo 1976, n. 166, è riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione ai pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

due posti di assistente di otorinolaringoiatria;

tre posti di assistente di malattie infettive;

due posti di assistente di urologia;

un posto di assistente di geriatria,

di cui all'avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 189 del 19 luglio 1974.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Sarno (Salerno).

(4153)

OSPEDALE DI MILAZZO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

In esecuzione delle deliberazioni consiliari 30 gennaio 1976, n. 90 e 5 febbraio 1976, n. 101, sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto del servizio di analisi chimico-cliniche e microbiologiche;

cinque posti di assistente del pronto soccorso.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Milazzo (Messina), contrada Grazia.

(4140)

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione a concorsi a posti di personale sanitario medico e farmacista.

In esecuzione delle deliberazioni consiliari 13 febbraio 1976, n. 232 e 10 marzo 1976, n. 452, è riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione ai pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

due posti di assistente del servizio autonomo di cardiologia, indetto con deliberazione 31 ottobre 1975, n. 826;

un posto di assistente farmacista, indetto con deliberazione consiliare 27 maggio 1975, n. 485.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Milazzo, contrada Grazia.

(4141)

OSPEDALE CIVILE « FRATERNITA S. MARIA DELLA MISERICORDIA » DI URBINO

Concorso ad un posto di assistente della divisione di chirurgia generale

In esecuzione della deliberazione consiliare 18 febbraio 1976, n. 114, è indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente della divisione di chirurgia generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Urbino, via Puccinotti, 33.

(4148)

OSPEDALE CIVILE « S. RINALDI » DI PESCINA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

In esecuzione della deliberazione consiliare 18 marzo 1976, n. 81, sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di primario di radiologia e fisioterapia;

un posto di assistente del laboratorio di analisi.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Pescina (L'Aquila).

(4131)

RIUNITI OSPEDALI « S. GIOVANNI BATTISTA E DELL'UNIONE » DEL COMPRENSORIO DI FOLIGNO

Concorso ad un posto di aiuto del servizio di istologia e anatomia patologica

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto del servizio di istologia e anatomia patologica.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Foligno (Perugia).

(4133)

REGIONI

REGIONE ABRUZZO

LEGGE REGIONALE 21 marzo 1975, n. 24.

Modifica ed integrazione della legge regionale n. 43 del 24 settembre 1974.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 9 *del* 10 *aprile* 1975)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'art. 2 della legge regionale 24 settembre 1974, n. 43, è così modificato: « La caccia alla selvaggina stanziale ed a quella non protetta è consentita dalla seconda domenica di settembre, e quella alla migratoria dall'ultima domenica d'agosto sino alla seconda domenica di dicembre, nei giorni festivi e nelle giornate di martedì e di giovedì, secondo le modalità impartite dai comitati provinciali della caccia.

La caccia alla selvaggina migratoria è consentita altresì tutti i giorni dalla seconda domenica di dicembre al 31 marzo successivo nelle zone determinate dai comitati provinciali della caccia ».

Art. 2.

Allo scopo di favorire la costituzione di aree cinofile e contribuire all'indennizzo dei danni cagionati dall'esercizio delle attività di cui al comma seguente, la Regione stanzia nel bilancio 1975 la somma di lire 40 milioni da ripartirsi in parti eguali fra le quattro province.

Nelle aree cinofile sono consentite e favorite le seguenti attività:

a) svolgimento di prove di lavoro, sia per cani da ferma che da seguito;

b) allenamento e dresaggio di cani di tutte le razze da caccia;

c) incremento della selvaggina.

La organizzazione delle aree cinofile è demandata ai comitati provinciali della caccia.

Al finanziamento della spesa di 40 milioni prevista nel primo comma si fa fronte previa riduzione di pari importo dello stanziamento di cui al cap. 2500 dello stato di previsione della spesa dello schema di bilancio 1975, del quale è stato autorizzato l'esercizio provvisorio con legge regionale 24 gennaio 1975, n. 11, denominato: « Fondo occorrente per far fronte ad oneri derivanti da nuovi provvedimenti legislativi regionali ».

Lo stanziamento della partita « Interventi in agricoltura », iscritta nell'elenco n. 4 del predetto cap. 2500, è ridotto di 40 milioni.

Il presidente della giunta regionale, previa conforme deliberazione della giunta stessa, è autorizzato a disporre, con proprio decreto, le occorrenti variazioni del bilancio 1975.

Art. 3.

L'art. 3 della legge regionale 24 settembre 1974, n. 43, è abrogato.

Art. 4.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Abruzzo.

L'Aquila, addì 21 marzo 1975

DE CECCO

LEGGE REGIONALE 26 marzo 1975, n. 25.

Norme transitorie regolanti l'attività di pianificazione urbanistica di livello comunale.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 9 *del* 10 *aprile* 1975)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL VISTO DEL COMMISSARIO DEL GOVERNO

SI INTENDE APPOSTO CON DECORSO DEL TERMINE DI LEGGE

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Le presenti norme valgono fino all'entrata in vigore di organici provvedimenti legislativi per l'urbanistica regionale.

Entro tre anni dall'entrata in vigore della presente legge, tutti i comuni della Regione che ne sono sprovvisti sono tenuti ad adottare un piano regolatore generale.

Per i comuni che all'entrata in vigore della presente legge non risultino ancora dotati di un piano regolatore generale approvato, si applicano le seguenti misure, relative alla regolamentazione dell'attività urbanistica ed edilizia, che si esercita sul territorio comunale, fino all'adozione prima, ed approvazione poi, del piano regolatore generale.

Per i comuni sprovvisti di piano regolatore generale o programma di fabbricazione adottato, valgono fino all'adozione del piano regolatore generale, le limitazioni previste dall'art. 17 della legge 17 agosto 1967, n. 765.

Per i comuni provvisti di piano regolatore generale e programma di fabbricazione adottato valgono, fino all'approvazione, le limitazioni previste dall'art. 17 della legge 17 agosto 1967, n. 765, unitamente alle « misure di salvaguardia in pendenza dell'approvazione dei piani regolatori » di cui all'articolo unico della legge 3 novembre 1952, n. 1902, modificata dall'art. 4 della legge 21 dicembre 1955, n. 1357, dall'articolo unico della legge 30 luglio 1959, n. 615 e dell'art. 1 della legge 5 luglio 1966, n. 517, nonchè degli articoli 2 e 3 della legge 5 luglio 1966, n. 517.

Per i comuni provvisti di programma di fabbricazione approvato le prescrizioni ed i vincoli di tale programma di fabbricazione valgono fino all'adozione del piano regolatore generale, e comunque non oltre tre anni dall'entrata in vigore della presente legge.

I comuni provvisti di piano regolatore generale approvato, adottato prima del 2 aprile 1968, qualora non abbiano provveduto ad adeguare il piano ai limiti ed ai rapporti di cui al decreto ministeriale 2 aprile 1968, sono tenuti ad effettuare tale adeguamento entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, nei modi previsti dall'art. 1 della legge 1° giugno 1971, n. 291, e comunque ad adottare un nuovo piano regolatore generale entro tre anni dall'entrata in vigore della presente legge.

I comuni provvisti di piano regolatore generale approvato, ed adottato dopo il 2 aprile 1968, sono tenuti alla revisione del piano adottato ed alla formazione di un piano entro un quinquennio dalla data della sua definitiva approvazione.

Per i piani regolatori adottati ai sensi della presente legge, le misure di salvaguardia previste dalla legislazione urbanistica nazionale, di cui al quinto comma del presente articolo, sono obbligatorie fino all'approvazione del piano.

Art. 2.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Abruzzo.

L'Aquila, addì 26 marzo 1975

DE CECCO

(4020)

LEGGE REGIONALE 3 aprile 1975, n. **26**.

Integrazione alla legge regionale 27 maggio 1974, n. 16 - Delimitazione delle zone montane omogenee e costituzione delle comunità montane (comune di Bisenti).

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 10 *del* 15 *aprile* 1975)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il comune di Bisenti è inserito nella zona *O* di cui all'art. 2 della legge regionale 27 maggio 1974, n. 16.

Art. 2.

La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Abruzzo.

L'Aquila, addì 3 aprile 1975

DE CECCO

LEGGE REGIONALE 3 aprile 1975, n. **27**.

Contributo finanziario all'Istituto zooprofilattico sperimentale dell'Abruzzo, con sede in Teramo.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 10 *del* 15 *aprile* 1975)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

All'Istituto zooprofilattico sperimentale dell'Abruzzo, con sede in Teramo, di cui alla legge 23 giugno 1970, n. 503, è attribuito un contributo annuo di lire 30 milioni per attività di interesse regionale.

All'onere di cui al precedente comma si fa fronte nel 1975, previa riduzione di pari importo dello stanziamento di cui al cap. 2500 dello stato di previsione della spesa dello schema di bilancio 1975, del quale è stato autorizzato l'esercizio provvisorio con legge regionale 24 gennaio 1975, n. 11, denominato: « Fondo occorrente per far fronte ad oneri derivanti da nuovi provvedimenti legislativi regionali ».

La partita « Contributo all'Istituto zooprofilattico sperimentale d'Abruzzo, con sede in Teramo », iscritta per 30 milioni nell'elenco n. 4 del predetto cap. 2500, è soppressa.

Negli esercizi successivi la spesa farà carico ai corrispondenti capitoli dei relativi bilanci regionali.

Art. 2.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Abruzzo.

L'Aquila, addì 3 aprile 1975

DE CECCO

LEGGE REGIONALE 3 aprile 1975, n. **28**.

Adesione della regione Abruzzo all'AICCE - Associazione italiana per il consiglio dei comuni d'Europa.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 10 *del* 15 *aprile* 1975)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La regione Abruzzo aderisce all'Associazione italiana per il consiglio dei comuni d'Europa (AICCE), ne approva le finalità statutarie e si obbliga al pagamento della quota annua associativa in L. 1,50 per abitante.

Art. 2.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutabile in L. 1.750.000 per anno, si fa fronte nel 1975, mediante riduzione di pari importo del cap. 1399 dello stato di previsione della spesa dello schema di bilancio 1975, del quale è stato autorizzato l'esercizio provvisorio con legge regionale 24 gennaio 1975, n. 11, denominato: « Fondo di riserva per le spese impreviste ».

Negli esercizi successivi la spesa farà carico ai corrispondenti capitoli dei relativi bilanci regionali.

Art. 3.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Abruzzo.

L'Aquila, addì 3 aprile 1975

DE CECCO

LEGGE REGIONALE 3 aprile 1975, n. **29**.

Provvidenze per la distribuzione gratuita del sangue umano.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 10 *del* 15 *aprile* 1975)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La regione Abruzzo corrisponde annualmente ai centri trasfusionali previsti nell'art. 4 della legge 14 luglio 1967, n. 592, un contributo per ogni flacone di sangue umano distribuito pari all'ammontare del costo di raccolta e di preparazione del sangue, nella misura fissata dal medico provinciale.

Art. 2.

La regione Abruzzo corrisponde annualmente alle associazioni previste nell'art. 2 della legge 14 luglio 1967, n. 592, per il loro funzionamento e per l'assolvimento dei compiti previsti dalle leggi vigenti, un contributo in ragione del numero delle donazioni offerte dai donatori sia attivi che occasionali.

Il contributo di cui al comma precedente corrisponde al 30 % del contributo stabilito per il centro trasfusionale al quale l'associazione è collegata.

Art. 3.

Per ottenere i contributi previsti negli articoli 1 e 2 che precedono, i centri e le associazioni debbono presentare domanda al presidente della giunta regionale entro il 30 aprile di ogni anno. Alla domanda deve essere allegata, da parte dei centri, la documentazione idonea a comprovare il numero dei flaconi di sangue effettivamente distribuiti nel corso dell'anno precedente e, da parte delle associazioni, la documentazione idonea a comprovare il numero delle donazioni offerte dai donatori sia attivi che occasionali.

Art. 4.

La giunta regionale è autorizzata ad erogare i contributi entro giorni trenta dalla presentazione della domanda, mediante prelevamento dell'importo dall'apposito capitolo del bilancio annuale.

Art. 5.

Con l'applicazione della presente legge è abolito il pagamento del flacone di sangue da parte del cittadino.

Art. 6.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, presuntivamente determinato in lire 116 milioni per anno si fa fronte, nel 1975, previa riduzione di pari importo dello stanziamento di cui al cap. 2500 dello stato di previsione della spesa dello schema di bilancio 1975, del quale è stato autorizzato l'esercizio provvisorio con legge regionale 24 gennaio 1975, n. 11, denominato: « Fondo occorrente per far fronte ad oneri derivanti da nuovi provvedimenti legislativi regionali ».

La partita « Provvidenze per la distribuzione gratuita di sangue umano », iscritta per 116 milioni nell'elenco n. 4 del predetto cap. 2500, è soppressa.

Negli esercizi successivi la spesa farà carico ai corrispondenti capitoli dei relativi bilanci regionali.

Art. 7.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Abruzzo.

L'Aquila, addì 3 aprile 1975

DE CECCO

(4021)

LEGGE REGIONALE 9 aprile 1975, n. **30.**

Assistenza estiva ed invernale all'infanzia, all'adolescenza ed alla gioventù nell'anno 1975.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 11 *del* 16 *aprile* 1975)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per l'anno 1975 sono concessi contributi ad enti, istituti, comunità ed associazioni per l'organizzazione di campeggi e di colonie estive destinate all'assistenza di minori con le stesse modalità di cui alla legge regionale 18 luglio 1973, n. 27.

Il contributo regionale viene fissato per le colonie nella misura di 1500 giornaliere per ciascun minore assistito e per un massimo di venticinque giorni, per i campeggi nella misura di L. 1200 giornaliere per un massimo di dodici giorni per ciascun minore assistito.

Alla ripartizione ed alla assegnazione dei contributi di cui al presente articolo, provvede la giunta regionale.

Art. 2.

Per l'anno 1975 sono concessi contributi ad enti, istituti, comunità ed associazioni per la gestione di centri di assistenza invernale - primaverile ai minori (asili, doposcuola, refezione) con le stesse modalità di cui alla legge regionale 18 luglio 1973, n. 27.

Il contributo regionale viene fissato nella misura di L. 150 giornaliere per ciascun minore assistito e per un massimo di giorni cento.

Alla ripartizione ed alla assegnazione del contributo di cui al presente articolo, provvede la giunta regionale.

Art. 3.

All'onere di L. 400.000.000 derivante dall'applicazione della presente legge si fa fronte con lo stanziamento iscritto al cap. 706 dello stato di previsione della spesa dello schema di bilancio 1975, del quale è stato autorizzato l'esercizio provvisorio con legge regionale 24 gennaio 1975, n. 11, denominato « Concorso nelle spese per l'organizzazione e la gestione dell'assistenza estiva ed invernale ai minori, sostenute da istituti, enti ed associazioni ».

Art. 4.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Abruzzo.

L'Aquila, addì 9 aprile 1975

DE CECCO

LEGGE REGIONALE 9 aprile 1975, n. **31.**

Proroga della efficacia del vincolo alberghiero di cui alla legge 24 luglio 1936, n. 1692, e successive proroghe e modificazioni.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 11 *del* 16 *aprile* 1975)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il vincolo alberghiero, di cui alla legge 24 luglio 1936, n. 1692, e successive proroghe e modificazioni, è ulteriormente prorogato fino al 31 dicembre 1977 per gli edifici destinati ad uso di albergo, pensione o locanda localizzati nei comuni della regione Abruzzo.

Art. 2.

Fino a nuova disciplina sono fatte salve, in quanto applicabili, le norme di legge statale in materia di vincolo alberghiero, fatta eccezione per l'art. 2 della legge 24 luglio 1936, n. 1692 e gli articoli 3 e 4 del regio decreto 16 giugno 1938, n. 1298, in luogo dei quali si applicano le disposizioni seguenti.

A corredo dell'istanza di svincolo deve essere allegata la planimetria dell'edificio e devono essere fornite tutte le indicazioni e prodotti i documenti ritenuti dalla giunta regionale indispensabili per potere decidere sulla richiesta.

La giunta regionale dovrà comunicare la sua decisione entro il termine di novanta giorni dalla ricezione della domanda di svincolo. Trascorso detto termine, in mancanza di comunicazioni interruttive, l'istanza si intenderà accolta.

Art. 3.

Per ottenere l'autorizzazione al cambiamento di destinazione degli immobili adibiti ad uso alberghiero gli interessati dovranno far pervenire alla regione Abruzzo - Giunta regionale - Settore turismo - Pescara, una domanda in carta legale, nella quale sarà indicato lo stabile che si intende svincolare con i dati relativi agli ambienti ed all'uso alberghiero al quale è adibito.

A corredo dell'istanza di svincolo deve essere allegata la planimetria dell'edificio e devono essere fornite tutte le indicazioni e prodotti i documenti ritenuti dalla giunta regionale indispensabili per poter decidere la richiesta.

La giunta regionale dovrà comunicare la sua decisione entro il termine di novanta giorni dalla ricezione della domanda di svincolo.

Trascorso detto termine, in mancanza di comunicazioni interruttive, l'istanza si intenderà accolta.

Art. 4.

La giunta regionale, ricevuta la domanda, accerta se la destinazione alberghiera è necessaria alle esigenze del turismo della Regione.

Gli accertamenti di cui al presente articolo sono eseguiti dagli uffici regionali e dalla prefettura e dall'ente provinciale per il turismo territorialmente competenti, nonché a mezzo della FAIAT - Federazione delle associazioni italiane alberghi e turismo e dagli altri enti che la Regione ritenga utile interpellare. Il parere degli enti suddetti non e vincolante per la Regione.

Art. 5.

La giunta regionale, accertata la necessità di mantenere la destinazione alberghiera, entro il termine fissato dall'art. 3, comma terzo, della presente legge, deve darne comunicazione al proprietario interessato perchè dichiari se insiste nella domanda per il mutamento.

Se l'interessato insiste nella domanda presentata o non risponde nel termine fissatogli nella comunicazione, la Regione, ai fini dell'eventuale esercizio del diritto di prelazione, invita l'ente o la persona che intende acquistare o prendere in locazione l'edificio a presentare apposita domanda dalla quale deve risultare l'impegno esplicito a mantenere la destinazione alberghiera per almeno dieci anni.

Tale domanda deve essere corredata di un piano tecnico e finanziario che dia affidamento che l'impegno potrà essere mantenuto.

La Regione, nel suo giudizio discrezionale, può richiedere quelle maggiori garanzie che ritenga più convenienti per assicurare l'esatto adempimento dell'impegno.

Art. 6.

La presente legge è dichiarata urgente ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Abruzzo.

L'Aquila, addì 9 aprile 1975

DE CECCO

LEGGE REGIONALE 9 aprile 1975, n. **32**.

Norme per lo sviluppo del turismo speleologico della Regione e per la conservazione del patrimonio speleologico abruzzese.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 11 *del* 16 *aprile* 1975)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.
Generalità

La Regione riconosce l'importanza scientifica e turistica del patrimonio speleologico esistente sul proprio territorio e promuove ogni iniziativa diretta alla sua conservazione e valorizzazione.

Art. 2.
Attività di conservazione ed incentivazione turistica

La Regione emana provvedimenti diretti ad evitare il deterioramento, il danneggiamento e deturpamento derivanti anche dall'inquinamento delle acque ipogee, delle cavità sotterranee naturali e dei più caratteristici monumenti naturali carsici della Regione.

A tale fine promuove ed incoraggia, anche con l'erogazione di contributi, gli studi e le ricerche diretti a tale scopo, specie a favore dei gruppi speleologici esistenti.

Art. 3.
Programma organico

Per i fini di cui ai precedenti articoli la giunta regionale predispone annualmente un programma organico di congressi, convegni, corsi di studi, conferenze ed attività similari finanziati in tutto o in parte dalla Regione.

Il programma promuove ed incoraggia altresì la diffusione delle opere scientifiche nonché la propaganda turistica riguardanti il patrimonio speleologico anche con l'erogazione di contributi per opere e stampati vari.

L'approvazione del programma di cui ai precedenti commi è di competenza del consiglio regionale.

Art. 4.
Catasto regionale

E' istituito presso il secondo dipartimento, settore turismo, il catasto regionale per il censimento delle grotte e delle aree carsiche della Regione.

In esso sono iscritti tutti i dati topografici, rilievi speleologici e geologici riguardanti le stesse, nonché l'indicazione della eventuale possibilità di valorizzazione turistica, secondo il regolamento che verrà adottato dalla Regione.

La Regione può servirsi di istituti tecnicamente specializzati in materia.

Art. 5.
Onere finanziario

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, presuntivamente determinato in 20 milioni per anno, si fa fronte, nel 1975, previa riduzione di pari importo dello stanziamento di cui al cap. 2500 dello stato di previsione della spesa dello schema di bilancio 1975, del quale è autorizzato l'esercizio provvisorio con legge regionale 24 gennaio 1975, n. 11, denominato « Fondo ocorrente per far fronte ad oneri derivanti da nuovi provvedimenti legislativi regionali ». Lo stanziamento della partita « Contributi per la realizzazione di iniziative tendenti alla valorizzazione turistica delle grotte regionali, nonché contributi per incoraggiare e favorire le ricerche e gli studi speleologici e di idrologia sotterranea », iscritto nell'elenco n. 4 del predetto cap. 2500 per 20 milioni, è soppresso.

Il presidente della giunta regionale, previa conforme deliberazione della giunta stessa, è autorizzato a disporre, con proprio decreto, le occorrenti variazioni del bilancio 1975.

Negli esercizi successivi la spesa farà carico ai corrispondenti capitoli dei relativi bilanci regionali.

Art. 6.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Abruzzo.

L'Aquila, addì 9 aprile 1975

DE CECCO

(4022)

REGIONE LOMBARDIA

LEGGE REGIONALE 28 gennaio 1976, n. **6**.

Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1976.

(*Pubblicata nel suppl. al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 4 *del* 28 *gennaio* 1976)

(*Omissis*).

(3786)

LEGGE REGIONALE 28 febbraio 1976, n. 7.

Abrogazione del terzo comma dell'art. 3 e integrazione del primo comma dell'art. 5 della legge regionale 20 giugno 1975, n. 97 « Assistenza ospedaliera in relazione allo impiego di nuove metodiche diagnostiche e terapeutiche ».

(*Pubblicata nel suppl. al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 9 *del* 3 *marzo* 1976)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il terzo comma dell'art. 3 della legge regionale 20 giugno 1975, n. 97: « Assistenza ospedaliera in relazione all'impiego di nuove metodiche diagnostiche e terapeutiche » è abrogato.

Art. 2.

Al primo comma dell'art. 5 della legge regionale 20 giugno 1975, n 97: « Assistenza ospedaliera in relazione all'impiego di nuove metodiche diagnostiche e terapeutiche », dopo la parola « psicologia » aggiungere: « e da tre presidenti di comitati sanitari di zona o consorzi per la vigilanza igienico-sanitaria e per l'esercizio delle attività di medicina preventiva e sociale e di educazione sanitaria, istituiti con la legge regionale 5 dicembre 1972, n. 37 ».

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lombardia

Milano, addì 28 febbraio 1976

GOLFARI

(*Approvata dal consiglio nella seduta del* 28 *gennaio* 1976).

(3787)

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

PROVINCIA DI TRENTO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 9 febbraio, 1976, n. 4-56/Legisl.

Regolamento di esecuzione della legge provinciale 23 agosto 1963, n. 8, e successive modifiche, per quanto attiene la ripartizione dei posti di aiutante tecnico, della carriera esecutiva del ruolo speciale dell'istruzione, parte II, personale addetto a istituti statali di istruzione e la determinazione del relativo programma d'esame per i pubblici concorsi.

(*Pubblicato nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 12 *del* 23 *marzo* 1976)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

Vista la legge provinciale 5 novembre 1975, n. 49;

Visto l'art. 63 della legge provinciale 23 agosto 1963, n. 8, e successive modifiche;

Visto il testo unico della legge costituzionale concernente lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670;

Su conforme deliberazione della giunta provinciale n. 440 del 6 febbraio 1976;

Decreta:

Art. 1.

I posti di aiutante tecnico della carriera esecutiva del ruolo speciale dell'istruzione, parte II, di cui alla pianta organica allegata alla legge provinciale 5 novembre 1975, n. 49, sono così ripartiti fra i vari istituti della provincia:

Istituti	Posti
Liceo scientifico statale « G. Galilei » - Trento	2
Liceo scientifico statale - Rovereto	2
Istituto tecnico statale per geometri - Trento	1
Istituto tecnico statale commerciale - Trento	1
Istituto tecnico statale commerciale e per geometri - Rovereto	3
Istituto tecnico statale commerciale e per geometri - Riva sul Garda	1
Liceo scientifico statale - Riva sul Garda	2
Liceo scientifico statale « L. da Vinci » - Trento	2
Totale	14

Art. 2.

Il programma d'esame per l'assunzione mediante pubblico concorso alla qualifica di aiutante tecnico della carriera esecutiva del ruolo speciale dell'istruzione, parte II, è costituito da una prova scritta ed una prova orale.

Art. 3.

Prova scritta

La prova scritta consiste in un esame di cultura generale tendente ad accertare la maturità del candidato in relazione alle mansioni che sarà chiamato a svolgere. La stessa potrà essere articolata sotto forma di questionario o a risposta sintentica.

Prova orale

La prova orale consiste in un colloquio sui diritti ed i doveri dell'aiutante tecnico e sulle nozioni generali relative allo ordinamento della provincia autonoma di Trento.

La prova orale sarà integrata di volta in volta da una prova pratica di idoneità professionale, mediante la quale il candidato dovrà dare prova di essere pienamente in grado di saper usare i sussidi audiovisivi, di saper curare i laboratori e i gabinetti scientifici dell'istituto cui sarà assegnato e di saper provvedere alla buona conservazione ed alla manutenzione delle macchine, delle attrezzature, degli strumenti, delle suppellettili, degli impianti, sapendone altresì riferire in proposito.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Trento, addì 9 febbraio 1976

GRIGOLLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *marzo* 1976
Registro n. 11, *foglio n.* 115

(3844)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S. (c. m. 411100760950)